



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 218

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 febbraio 2024

INDICE

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 12

Plenaria (pomeridiana) » 17

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 32

Plenaria » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84) » 36

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85) » 36

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 37

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71) » 48

Plenaria » 48

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	<i>Pag.</i>	69
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	69
<i>Plenaria</i>	»	70
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	78
<i>Plenaria</i>	»	78
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	96
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	103
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	106
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	123

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	<i>Pag.</i>	128
--	-------------	-----

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	129
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato VI. Cultura della legalità e protezione dei minori</i>	<i>Pag.</i>	130
--	-------------	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	131
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	132

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

(Parere alla 8^a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

La relatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nell'ottica di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, ritiene essenziale il rafforzamento delle attività di programmazione e pianificazione degli interventi rispetto ad esigenze note da anni.

La relatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) condivide l'osservazione di metodo, rilevando comunque la necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle opere destinate allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il Presidente MATERA sottolinea l'utilità del confronto anche su questi profili.

Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1014

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione;

le opere delle quali si intende accelerare la realizzazione sono destinate ad ospitare sia i XXV Giochi olimpici invernali che i XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », in occasione dei quali è previsto nei territori interessati uno straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti. Poiché gli eventi olimpici richiedono la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi, relativi anche alla mobilità e all'accessibilità, ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento dell'Autorità di Governo competente in materia di disabilità nella designazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. »;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di misure finalizzate ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 »;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nel decreto-legge non è sempre rispettato il principio secondo cui, per evitare equivoci o dubbi interpretativi, è opportuno che i mede-

simi concetti e istituti siano individuati con denominazioni identiche e che i concetti e gli istituti utilizzati in un atto siano gli stessi utilizzati in precedenti atti normativi per le medesime fattispecie. In particolare, nel novellare l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, del decreto-legge n. 10 del 2024 introduce il riferimento all'« Autorità politica competente in materia di sport », che mal si concilia con i numerosi riferimenti all'« Autorità di Governo competente in materia di sport » contenuti all'interno del decreto-legge n. 16 del 2020 (articoli 1, 3 e 6). Inoltre, il capoverso 5-ter dispone in merito ad alcuni poteri del consiglio di amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, che dovrebbe più puntualmente chiamarsi organo di amministrazione, così come previsto ai commi 5 e 5-bis;

all'articolo 4, comma 1, l'espressione: « Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti » contiene un riferimento normativo interno non corretto perché di oneri riconosciuti si dispone invece al terzo periodo. Dal momento che il riferimento normativo esterno è proprio al « secondo periodo » del comma 3-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, appare necessario inserire il riferimento al « presente comma »;

nel decreto-legge non è sempre utilizzata la formula « Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 » di cui al titolo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « e con l'Autorità politica competente in materia di sport » con le seguenti: « , con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità ».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: « e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport » sono sostituite dalle seguenti: « , con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità »;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2:

– *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « Autorità politica » con le seguenti: « Autorità di Governo »;*

– *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: « Il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « L'organo di amministrazione » e, al terzo periodo, sostituire le parole: « il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « l'organo di amministrazione »;*

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « Gli oneri di cui al secondo periodo » con le seguenti: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma ».

Raccomanda, inoltre, l'utilizzo della formula « Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(866) Deputato DORI e altri. – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il Presidente ZAFFINI ricorda che nella scorsa seduta erano stati esaminati tutti gli emendamenti presentati al testo del provvedimento. Poiché la Commissione bilancio ha espresso un parere sul testo contenente alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invita il relatore, senatore Berrino, ad illustrare l'emendamento 1.500 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che quelle condizioni recepisce. Informa altresì che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti approvati nella precedente seduta.

Il senatore BERRINO (*FdI*) illustra in dettaglio l'emendamento 1.500, sul quale si esprime favorevolmente a nome del Governo il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Posto ai voti, l'emendamento 1.500 è approvato. Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), dopo aver ricordato il contributo dato dal suo Gruppo nell'elaborazione del disegno di legge in esame presso l'altro ramo del Parlamento, esprime forti riserve sull'emendamento 1.3 approvato nella scorsa seduta, che esclude il ruolo degli educatori socio-pedagogici dall'intervento per il contrasto al *cyberbullismo* che alla Camera dei deputati era stato il frutto di un accordo ampiamente condiviso. Questa previsione, peraltro, evidenzia l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza in quanto contrasta fortemente con il disegno di legge n. 788, attualmente all'esame del Senato ed approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, nel quale invece la figura dell'educatore socio-pedagogico acquista una rilevanza autonoma tanto da prevedere l'istituzione di un apposito albo e di un apposito ordine a cui iscriversi. Per queste ragioni annuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, rammaricandosi che durante l'esame in Senato non si sia cercata una convergenza trasversale sulle proposte di modifica.

Intervengono invece per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e STEFANI (*LSP-PSd'Az*).

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 866

Art. 1.

1.500 (5a necessario)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2024 »;

sostituire le parole: « ai fini del bilancio triennale 2023-2025 » con le seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2024-2026 »;

sostituire le parole: « per l'anno 2023 » con le seguenti: « per l'anno 2024 ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

172^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati l'emendamento 1.100 e il subemendamento 1.100/1, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 4.0.7 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 1.100, che è volto a modificare gli orari di votazione nella giornata del sabato, su sollecitazione delle prefetture.

Il senatore LISEI (*FdI*) illustra l'emendamento 1.4, che proroga la durata del mandato degli organi provinciali la cui scadenza è

prevista per il periodo estivo. In tal modo, le elezioni sarebbero accorpate a quelle che si dovranno svolgere nel mese di settembre.

L'emendamento 1.0.1, invece, è volto a consentire agli studenti fuori sede di votare già in occasione delle prossime elezioni europee. In questo modo, si potrà comprendere anche la fattibilità della sperimentazione, tenendo conto delle esigenze organizzative del Governo.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dà per illustrati gli emendamenti della Lega, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.2, con il quale si propone di elevare gli onorari fissi forfetari per i componenti degli uffici elettorali, in considerazione del prolungamento delle operazioni di voto.

L'emendamento 1.0.2 è volto a garantire agli studenti e ai lavoratori fuori sede di votare nel luogo di studio o di lavoro, considerando che le circoscrizioni elettorali per le europee sono molto ampie.

L'emendamento 1.0.3, infine, propone di aggiungere un ulteriore appuntamento elettorale, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, per le amministrazioni locali per le quali la scadenza del mandato ricade nella seconda parte dell'anno.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Si intendono illustrati anche gli emendamenti agli articoli 2 e 3.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea che gli emendamenti a sua firma sono volti a introdurre una clausola di salvaguardia al fine di ripristinare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023. In particolare, si consente lo svolgimento di più di tre mandati consecutivi ai sindaci dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Ciò al fine di favorire i piccoli centri delle zone montane, dove vi è particolare difficoltà a reperire i candidati.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.1, volto a sopprimere la disposizione con cui si estende il terzo mandato anche ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Per il Movimento 5 stelle, infatti, le cariche monocratiche attribuiscono l'esercizio di un potere significativo e, quindi, l'eventuale prolungamento del numero di mandati consecutivi deve essere valutata con particolare attenzione.

I restanti emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati, al pari di quelli riferiti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. – Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, avverte che tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 997**Art. 1.****1.100/1**

MUSOLINO

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: « ore 15 alle ore 23 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « ore 12 alle ore 22 ».

1.100

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » con le seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 »;*

b) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « dalle ore 14 alle ore 22 » con le seguenti: « dalle ore 15 alle ore 23 ».*

Art. 4.**4.0.7 (testo 2)**

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della

convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere." ».

Plenaria**173^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, dà conto alla Commissione del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 29 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede una serie di proroghe – la stragrande maggioranza delle quali al 31 dicembre 2024 – e affronta il tema dei segretari comunali e provinciali nonché dell'utilizzo temporaneo di queste figure da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. I successivi commi si riferiscono ad assunzioni, a procedure di concorso e a procedure di comando o distacco del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto della sicurezza-difesa, al Corpo dei vigili del fuoco, ai lavoratori socialmente utili, al personale del Ministero dell'interno, della Ragioneria centrale dello Stato, del Ministero dell'economia e dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 1-*bis* estende al 2024 la previsione che l'inconferibilità di incarichi di livello regionale non si applichi con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 1-*ter* proroga importi e quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati, al 28 febbraio 2023, dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto i servizi di connettività.

L'articolo 1-*quater* differisce al 16 giugno 2024 il termine entro il quale i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica operanti in

Italia devono informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2024 i termini per le autocertificazioni dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Il comma 2 proroga, sempre alla fine del 2024, i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni. Alla stessa data differisce l'applicazione di procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e proroga la validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nello stesso articolo è prevista anche l'estensione al 2024 della possibilità di utilizzare le risorse del 2021 destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19. Si consente, fino al 31 dicembre 2024, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi a impulsi elettrici (i cosiddetti *taser*), da parte delle polizie municipali. Si prorogano disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale e di Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto. Ulteriori disposizioni destinano risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

L'articolo 3 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria.

In particolare, si proroga fino al 31 ottobre 2024 il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma. Viene prorogato al 31 dicembre 2024 l'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Si differisce di un ulteriore anno il termine indicato nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Vengono prorogati di un anno i termini in scadenza al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024 per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici, per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. È stata introdotta una proroga all'anno 2024 di alcune misure specifiche previste per l'anno 2023 a favore degli enti locali, correlate con le difficoltà determinate dall'aumento dei costi energetici. Si differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA applicabile agli enti del Terzo settore. Si stabiliscono, inoltre, disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa concessi ai soggetti che rispettano i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti. Vi sono poi alcune modifiche della disciplina dettata dalla legge di bilancio 2024 in tema di concorso alla finanza pubblica degli enti locali ed è prevista l'estensione del termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro.

L'articolo 3-*bis* differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della cosiddetta rottamazione-*quater*. Reca, inoltre, un'analoga proroga al 15 marzo per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-*quater*.

L'articolo 4 reca proroghe in materia di salute.

Tra queste si citano, in particolare, la proroga della sospensione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19; l'estensione al 2024 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale; la proroga a tutto il 2024 del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL o delle aziende ospedaliere; la possibilità per le aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche nel 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 – in tema di conferimento di incarichi a tempo determinato; il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza; il limite massimo anagrafico per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari; il riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici ucraini; la proroga dell'incremento delle risorse del *bonus* psicologo; la dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione.

In particolare, il comma 1 proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola». Il comma 2 proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e proroga, per il 2024, il termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 3 prevede una disciplina derogatoria, per il solo anno scolastico 2024-2025, in materia di dimensionamento della rete scolastica. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* intervengono in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. Il comma 3-*quinquies* estende al 2024 facoltà assunzionali relative al personale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di università.

Nello specifico, il comma 1 riguarda la validità temporale dell'elenco di soggetti all'interno del quale sono nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 2 differisce il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 estende a tutto il 2024 la possibilità di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni introdotte durante l'emergenza della pandemia da COVID-19. Il comma 4 dispone una proroga in tema di assegni di ricerca. Il comma 5 proroga il termine per la conclusione dei lavori

delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023. Il comma 6 estende all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM, a specifiche graduatorie nazionali a esaurimento. Il comma 7 rinvia l'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM. Il comma 8 interviene sulle facoltà assunzionali delle AFAM. I commi da 8-*bis* a 8-*quater* estendono al 2024 lo stanziamento in favore dei collegi di merito. Il comma 8-*quinquies* prevede il rifinanziamento della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

L'articolo 7 reca proroghe in materia di cultura.

In primo luogo, i commi da 1 a 3 prorogano da sette a otto anni l'operatività della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma del 2016. Il comma 4 posticipa al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata del Comitato delle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino. Il comma 5 estende al 2024 il regime semplificato per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche. Il comma 5-*bis* proroga la disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale. Il comma 6 proroga il termine di adozione dei regolamenti per la riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura. Il comma 6-*bis* riguarda gli incarichi di collaborazione presso gli uffici periferici del Ministero della cultura. Il comma 6-*ter* proroga di un anno la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura. Il comma 6-*quater* concerne le contabilità ordinarie intestate a cinque Direzioni regionali Musei del Ministero della cultura. Il comma 6-*quinquies* proroga la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 7-*bis* prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2024 per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private.

L'articolo 8 reca proroghe in materia di infrastrutture e trasporti.

In particolare, il comma 1 stabilisce una proroga per l'adempimento di alcuni oneri riferiti ai lavori relativi all'Aeroporto di Firenze. I commi 2 e 3 prorogano di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e stanziato risorse per il personale non avviato al lavoro. Il comma 3-*bis* proroga contributi per lavoro portuale. Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 5 stabilisce una proroga del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale complementare mediante procedure di affidamento semplificate. Il comma 5-*bis* proroga di sei mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 sul cosiddetto « scudo erariale ». Il comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici. Il comma 6-*bis* reca una proroga in materia di revisione dei veicoli a motore. Il

comma 6-ter proroga la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. Il comma 7 proroga il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 8 dispone in ordine alle risorse per la società Anas. Il comma 9 proroga il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario. Il comma 9-bis proroga di un ulteriore anno l'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo. Il comma 10 dispone la proroga della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società autostrada tirrenica S.p.a. Il comma 10-bis proroga il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti. Il comma 10-ter dispone in ordine agli obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di macchine agricole.

L'articolo 9 reca proroghe in materia di affari esteri.

In particolare, i commi 1 e 2 prorogano al 30 giugno 2024 l'operatività di alcune misure straordinarie a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai commissari straordinari per le opere pubbliche, per completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

L'articolo 10 reca una proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa, prevedendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2024 dell'applicazione delle disposizioni relative al deposito mediante posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. Inoltre, proroga per un ulteriore anno i 48 contratti di apprendistato, della durata complessiva di 2 anni, stipulati dall'Agenzia Industrie Difesa.

L'articolo 10-bis proroga per l'anno 2024 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.

In particolare, i commi 1 e 2 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a

specifici corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, Il comma 3 prevede, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario. Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento. I commi 4-*bis* e 4-*ter* prorogano la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per i vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023. Il comma 5 proroga al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti a un giudice onorario, nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni. Il comma 5-*bis* reca una proroga al 31 dicembre 2024 in materia di notificazione degli atti nei procedimenti. Il comma 5-*ter* dispone la proroga al 31 dicembre 2024 di norme in materia di documentazione da presentare per l'accesso a una procedura di composizione negoziata della crisi. Il comma 6 prevede la proroga da aprile a dicembre 2024 delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il comma 6-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 6-*ter* proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esclusione da procedure di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi 6-*quater* e 6-*quinquies* differiscono di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, prorogando l'applicazione della disciplina speciale, prevista per la sessione 2023, anche alla sessione 2024. Il comma 6-*sexies* reca una proroga in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2024 la disciplina provvisoria in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari. I commi da 9 a 11 differiscono al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, indicando la relativa copertura finanziaria. I commi 11-*bis* e 11-*ter* prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti e l'applicazione anche alle prossime elezioni della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

L'articolo 12 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Più nel dettaglio, il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani. Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. Il comma 2-*bis* proroga l'applicazione di norme di semplificazione per la realizza-

zione di impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali. Il comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Il comma 5 dispone una proroga in materia di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2024 l'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati. I commi da *6-bis* a *6-quater* dispongono la proroga di un anno della durata degli incarichi del commissario straordinario e del sub-commissario per il risanamento e la riqualificazione delle baraccopoli di Messina. Il comma *6-quinquies* reca proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone. Il comma *6-sexies* estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il comma *6-septies* differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria dell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci. Il comma *6-octies* estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l'aggiornamento professionale.

L'articolo *12-bis* proroga al 31 dicembre la semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione.

L'articolo 13 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale. Il comma 2 proroga al 2024 il termine per l'adozione di alcune misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa. Il comma 3 fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole. I commi da *3-bis* a *3-quater* prorogano agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari. I commi da *3-quinquies* a *3-septies* recano una proroga di termini riferiti al Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 14 dispone la proroga di termini in materia di sport.

Il comma 1 proroga di sei mesi il mandato del presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, mentre il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006. I commi da *2-bis* a *2-quinquies* contengono disposizioni relative al lavoro sportivo.

L'articolo 15 proroga il termine per il completamento delle attività della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni (LEP), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio per il 2023, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni *standard*.

L'articolo 16 reca disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni e prevede un differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria, previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

L'articolo 17 interviene in tema di interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al PNRR per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Inoltre, dispone la proroga, per ulteriori due mandati, degli organi della Camera di commercio delle Marche.

L'articolo 17-*bis* proroga al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito l'area etnea in provincia di Catania.

L'articolo 17-*ter* proroga alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate nella zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini di competenza del Ministero del lavoro delle politiche sociali.

Nello specifico, i commi da 1 a 3 introducono modifiche che riportano al comitato previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Asso-previdenza. Il comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse, pari a 5 milioni di euro, già previste per le attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (attività soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2024) siano destinate al finanziamento delle attività svolte dai medesimi istituti di patronato con riferimento alla presentazione della domanda di assegno di inclusione e alle successive verifiche periodiche. Il comma 4-*bis* modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. I commi da 4-*ter* e 4-*quinqüies* modificano la disciplina transitoria che prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 19, al comma 1, proroga i termini di efficacia di alcune misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 reca una proroga relativa all'autorizzazione del predetto personale a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

L'articolo 20, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Fa presente che il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea e sarà quindi esaminato al più tardi nella giornata di domani. È pertanto necessario fissare un termine molto breve per gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che ormai si considera quasi normale il monocameralismo di fatto, che consente di esaurire l'esame di un provvedimento in una Camera, mentre l'altra è costretta a ratificare il testo licenziato in prima lettura.

A suo avviso, invece, tale situazione è sconcertante e richiede un intervento urgente. Per questo motivo, rinnova l'appello al Presidente affinché si prosegua l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, per la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di contrastare una prassi che umilia le prerogative dei parlamentari.

Il PRESIDENTE ne prende atto e propone quindi di fissare per le ore 18 di oggi, martedì 20 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 15 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ribadisce gli elementi di criticità del progetto di riforma all'esame, che finisce per svilire le prerogative del Capo dello Stato e del Parlamento, concentrando il potere nel Presidente del Consiglio, senza ricercare la condivisione di tutte le forze politiche, per il bene comune. Segnala inoltre la mancanza di una nuova legge elettorale, che restituisca agli elettori il potere di scelta dei candidati. Per questi motivi, l'emendamento 5.56 propone di differire l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale a decorrere dalla XXIV legislatura.

Sottolinea infine la necessità di un approfondimento della materia, che dovrebbe essere sottratta alla logica di scambio tra i maggiori partiti della maggioranza. A suo avviso, è un disegno che finirà per dividere l'Italia, con l'autonomia differenziata, e arrecare un *vulnus* alla democrazia parlamentare, con il premierato.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) sostiene le ragioni che sottendono alle proposte di modifica presentate dal Partito democratico all'articolo 5, inquadrando in un giudizio negativo sui contenuti della riforma e sul metodo utilizzato per la sua trattazione. In particolare, critica lo scambio politico interno alla maggioranza tra autonomia differenziata, provvedimento voluto dalla Lega, e premierato, tema caro a Fratelli d'Italia.

A suo avviso, il progetto di ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese avrebbe richiesto un respiro più ampio e un approccio più condiviso, evitando di arrecare un *vulnus* ad alcuni principi cardine della democrazia rappresentativa.

Pertanto, gli emendamenti tentano di riproporre un rapporto più equilibrato tra le Regioni e il Parlamento, garantendo altresì la rappresentanza delle zone insulari e delle minoranze linguistiche.

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) ritiene concettualmente sbagliato approvare una riforma così rilevante e complessa senza prima definire la disciplina elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento, che rischia di risultare subordinato al Capo del Governo.

In secondo luogo, considera inopportuno modificare la Costituzione in modo così incisivo senza ricercare la partecipazione e condivisione delle opposizioni. Vi sarebbe comunque ancora il tempo per tentare una sintesi delle differenti istanze.

In considerazione di tali criticità, l'emendamento 5.333 propone di rinviare l'entrata in vigore della riforma al 2040, subordinandola all'approvazione di una nuova legge elettorale con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, proprio per garantire un sostegno più ampio, che coinvolga anche le opposizioni.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.345, sottolineando l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della ri-

forma, essendo prima necessario modificare la legge elettorale, anche per assicurare la rappresentanza alle aree interne, che costituiscono il 70 per cento del territorio nazionale e sono soggette allo spopolamento a causa di reti infrastrutturali insufficienti e servizi sociosanitari deficitari.

La disciplina elettorale vigente, infatti, prevede collegi elettorali di ampie dimensioni, che non consentono di mantenere il collegamento con i cittadini. Inoltre, premierato e autonomia differenziata agiscono in modo settoriale sull'architettura istituzionale del Paese, che invece richiederebbe una visione complessiva organica.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 5 non hanno una mera finalità ostruzionistica, come potrebbe sembrare a prima vista, in quanto subordinano l'entrata in vigore della riforma all'approvazione di una nuova legge elettorale.

Critica la rigidità che viene inserita nel sistema democratico, legando il Parlamento alle sorti del Governo, in quanto così si finisce per aggravare la grave crisi della rappresentanza. Sarebbe infatti necessario attribuire davvero ai cittadini il potere decisionale, per riavvicinarli alla politica, invece di concentrarlo in un'unica persona. A suo avviso, si sta sacrificando l'istanza pluralista, incidendo indirettamente anche sui *quorum* per l'elezione del CSM e della Corte costituzionale.

Con l'emendamento 5.355, quindi, si propone di applicare la riforma costituzionale a partire dal 1° gennaio 2037, per ostacolare la verticalizzazione del potere.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) sottolinea che qualsiasi intervento sulla Costituzione e sui poteri del Presidente del Consiglio dovrebbe essere accompagnato da un riequilibrio complessivo, che deve riguardare la governabilità, la democrazia rappresentativa e le istituzioni di garanzia. La Costituzione, infatti, prevede una democrazia compiuta, che è tale solo se vi è una rappresentanza adeguata, una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica e una legge elettorale che consente libertà di scelta.

Con l'elezione diretta del *premier*, invece, si determina uno squilibrio tra poteri, in particolare con il Presidente della Repubblica, le cui prerogative risultano fortemente limitate, secondo una formula populista che semplifica i complessi meccanismi democratici, volti alla faticosa ricerca di composizione degli interessi. Inoltre, viene meno il potere di controllo del Parlamento.

Segnala tra l'altro che non vi è motivo di introdurre con urgenza queste modifiche, considerato che, dall'inizio della cosiddetta « II Repubblica », al momento delle elezioni, i cittadini italiani hanno sempre saputo chiaramente per quale candidato *Premier* avrebbero votato e il Presidente della Repubblica ha sempre conferito l'incarico di formare il Governo al candidato che aveva ricevuto maggior consenso.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) sottolinea che, in una fase storica in cui la politica si è molto polarizzata, sarebbe opportuno recuperare lo spirito

costituente, che – come testimoniato anche dal presidente Giulio Andreotti, il quale partecipò all'Assemblea costituente – portò tutte le forze politiche a collaborare a un progetto destinato a durare a lungo, a prescindere dal mutamento delle maggioranze o del quadro internazionale.

A suo avviso, in occasione della predisposizione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, non sembra che la maggioranza si sia preoccupata di costruire un clima tale da favorire l'incontro tra le forze politiche, sul piano culturale, per riscrivere le regole fondamentali e stabilire obiettivi comuni, pur salvaguardando la legittima differenza di impostazioni nel perseguirli.

Auspica pertanto che ci sia ancora il tempo per recuperare lo spirito costituente e un approccio condiviso.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime considerazioni critiche sulla prima parte dell'articolo 5, che conferma la soppressione del potere del Presidente della Repubblica di nominare ulteriori senatori a vita oltre a quelli già in carica. Si tratta, a suo avviso, di uno sgarbo gratuito nei confronti del Capo dello Stato, le cui prerogative, nonostante le insistenti rassicurazioni della maggioranza, subiscono una effettiva riduzione.

In secondo luogo, rileva che le modifiche introdotte dalla riforma proposta dal Governo non risolvono affatto il problema della diminuzione della partecipazione dei cittadini e dell'attenuazione del legame tra eletti e territorio, ma tentano di superarlo con il conferimento di un alto premio di maggioranza: a suo avviso, c'è bisogno di più partecipazione e non di un rafforzamento della capacità di imporre soluzioni di una *leadership* individualista.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) esprime stupore per la mancanza di partecipazione della maggioranza al dibattito sul disegno di legge costituzionale, al contrario di quanto avvenne nell'Assemblea Costituente, alla quale i parlamentari che ne fecero parte seppero anche andare al di là delle indicazioni dei rispettivi partiti.

L'articolo 5 dovrebbe avere un mero valore tecnico, trattandosi di una norma transitoria, ma assume in realtà un significato politico per il legame con la legge elettorale, che tuttavia non è stata nemmeno prefigurata. Dopo la rinuncia al premio del 55 per cento dei seggi, quindi, non si comprende come sarà formato il nuovo Parlamento. Per questo motivo, si richiede il differimento dell'entrata in vigore della riforma.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che gli emendamenti riferiti al titolo di un disegno di legge si giustificerebbero in relazione all'eventuale modifica di parte dell'articolato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni di carattere politico, soprattutto sul metodo e sul tipo di approccio per la trattazione di un argomento così importante e complesso.

Premette che il Partito democratico concorda sulla necessità di un intervento riformatore sulle regole che disciplinano la democrazia, in quanto ormai da tempo questa fatica a svolgere la sua funzione di rappresentanza e coinvolgimento. Tale questione, quindi, prevale anche sul tema della stabilità e durata degli Esecutivi, perché la loro fragilità discende appunto dall'incapacità di esprimere le aspettative dei cittadini e di offrire una prospettiva di crescita.

A suo avviso, bisognerebbe partire da un'analisi condivisa di questo clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, perché basata su un dato esperienziale, per cercare di capire come rendere la democrazia più rappresentativa, partecipata e coinvolgente, senza ricorrere alla scorciatoia della disintermediazione attraverso l'elezione diretta. Si dovrebbe pertanto partire dalla disciplina dei partiti, dalle garanzie di autonomia della politica rispetto all'economia, dalla tutela della separazione dei poteri, compreso quello culturale ed economico.

La crisi della democrazia, che sta attraversando tutta l'Europa, è legata alle condizioni di vita delle persone, alla capacità del Governo di garantire assetti inclusivi e un'equa redistribuzione delle risorse: vi è un rapporto biunivoco e circolare, quindi, tra questi aspetti. Per affrontare la crisi della democrazia, sono necessarie unità e condivisione, nonché capacità di governare i conflitti per evitare lacerazioni sociali, tensioni e disuguaglianze.

Ribadisce pertanto la richiesta alla maggioranza di affrontare la riforma costituzionale con pacatezza e lungimiranza, organizzando i tempi di esame in modo disteso e sottraendo questo tema alla competizione elettorale delle prossime consultazioni europee, quindi all'ossessione del risultato e alla conquista del consenso contingente.

I restanti emendamenti al Titolo si intendono illustrati.

È così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato dal Governo l'emendamento 1.0.200, pubblicato in allegato, ed è stato fissato alle ore 10

di domani, mercoledì 21 febbraio, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 20 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 997**

Art. 1.

1.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: “funzionari statali” sono inserite le seguenti: “in servizio o a riposo” ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 20 febbraio 2024

Sottocommissione per i pareri
5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi ed altri: rimessione alla sede plenaria

Alla 9^a Commissione:

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. – *Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti.

In relazione al testo, l'articolo 1 definisce la professione di pedagogo mentre l'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e l'articolo 4 stabilisce le norme per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia che è anche l'autorità vigilante, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 detta disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogo, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, mentre l'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di

Trento e di Bolzano. L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di votare convintamente a favore del parere favorevole proposto dal senatore Sisler per l'importanza che le professioni socio-pedagogiche rivestono ormai in vari ambiti, ma soprattutto all'interno della scuola dove, molto spesso, gli insegnanti sono chiamati a farsi carico di compiti che non sono nelle condizioni di svolgere o che non riguardano la loro professione. Auspica pertanto che il provvedimento trovi una rapida approvazione.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è quindi approvato.

(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, informa che presso la 10^a Commissione saranno congiunti due ulteriori disegni di legge sul tema (l'Atto Senato 990, d'iniziativa della senatrice Ronzulli e l'Atto Senato 1006, d'iniziativa della senatrice Zambito). Pertanto, propone di attendere per l'espressione del parere la decisione sul testo base.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto riferito dal relatore e in assenza di ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rende noto che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle te-

matiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine delle audizioni informali già programmate, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi procederà altresì alla programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIOVANNI CANZIO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, E DELL'AVVOCATO LUIGI MICELI, COMPONENTE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 806 E 690 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEQUESTRO DI STRUMENTI ELETTRONICI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel marzo 2022 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino e avente lo scopo di favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni, riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.

Più in dettaglio, come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la finalità sottesa all'Accordo è quella di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione del 1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, strumento normativo che impegna le Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia og-

getto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o privativa della libertà personale. La medesima relazione illustrativa precisa altresì che rispetto alla Convenzione del 1964 l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 38 del 2016, strumento normativo che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

L'intesa bilaterale in via di ratifica, continua il relatore, che si compone di un preambolo e di 26 articoli, si propone la riabilitazione e il recupero dei soggetti condannati, la riduzione dei rischi di recidiva e la protezione delle vittime e della collettività (articoli 1-3), e specifica altresì le Autorità centrali competenti per ciascun Paese (articolo 4) e l'ambito di applicazione, includendo l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per ognuno dei due Stati (articolo 5). I successivi articoli disciplinano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione (articoli da 6 a 9), l'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale (articolo 10) e la questione della doppia incriminazione, riportando l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo (articolo 11). Ulteriori articoli disciplinano i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni (articolo 12), i termini riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione (articolo 13), la legislazione applicabile per l'esecuzione della decisione (articolo 14) e per le ulteriori decisioni connesse all'applicazione di una sanzione sostitutiva (articolo 15). L'Accordo definisce quindi gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le decisioni relative, fra le altre, alla revoca della sanzione sostitutiva o per l'esecuzione di una pena detentiva (articolo 16), e dispone in ordine all'obbligo di informazione della Parte di esecuzione circa i provvedimenti di interesse dell'intesa (articolo 17), trattando altresì le cause di estinzione del reato nei casi di amnistia, grazia e revisione della condanna (articolo 18). L'intesa dispone, inoltre, in merito alla cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena (articolo 19), alle comunicazioni e

consultazioni tra le autorità competenti (articolo 20), al criterio di ripartizione delle spese (a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione) (articolo 21) e al trattamento dei dati personali (articolo 22). Il relatore segnala, infine, come l'articolo 23, sulle relazioni con altri accordi e sulla compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea, stabilisca che l'intesa in via di ratifica sostituisca le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, salvo che le Parti consentano una maggiore semplificazione e una più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate.

Conclude osservando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato « Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer* » (n. 114)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore SPERANZON (*FdI*), impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (n. 115)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore MENIA (*FdI*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il presidente Stefania CRAXI, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato « Resilienza del Sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1) » (n. 117)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato « Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo Fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO) » (n. 118)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se l'odierna deliberazione parlamentare è riferita solo alla prima *tranche* di 70 milioni di euro del progetto complessivo in disamina.

Al riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, conferma quanto affermato dal senatore Marton.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTON (*M5S*) interviene in sede di dichiarazione di voto, per annunciare l'astensione del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (*Main Battle Tank Leopard 2* e piattaforme derivate) dello Strumento militare terrestre» (n. 119)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede al sottosegretario in che misura il programma in titolo potrà essere ricondotto entro l'alveo della difesa comune europea.

Replica, in proposito, il rappresentante del Governo, precisando che il suddetto programma si compone di tre parti distinte: una prima volta all'acquisto dei carri Leopard, una seconda riguardante l'ammodernamento dei carri Ariete, e, infine, una terza che prevede lo sviluppo della componente corazzata del futuro, che dovrà essere implementata necessariamente nel contesto dei Paesi membri dell'Unione europea.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore MALAN (*FdI*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTON (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'orientamento contrario del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

valutata la necessità di potenziare la capacità di risposta e intervento a distanze strategiche della Brigata paracadutisti « Folgore » e della mobilità terrestre delle Forze speciali,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 115**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa l'esigenza di procedere alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano, a partire dalle aree destinate ai poligoni di tiro,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa l'esigenza di procedere all'acquisizione di un satellite geostazionario al fine di assicurare adeguata resilienza alle capacità di comunicazione satellitari (SATCOM) garantite dalla costellazione militare rappresentata dal Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarme (SICRAL),

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

verificata l'esigenza di proseguire il piano di rinnovamento della linea operativa « Fregate » della Marina militare mediante la realizzazione di due nuove fregate FREMM di nuova generazione, con l'obiettivo di ammodernare la capacità dello strumento aeronavale al fine di fare fronte ai nuovi scenari e alle minacce emergenti nel contesto internazionale,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

preso atto dell'attuale lacuna capacitativa delle nostre Forze armate in relazione al numero e alla qualità delle piattaforme corazzate attualmente disponibili,

considerata l'esigenza di procedere alla ricostituzione, nel minor tempo possibile, di una capacità di combattimento e di supporto al combattimento credibile delle Forze pesanti, e di quelle medie e leggere dell'Esercito italiano,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 20 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

205^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo,

per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.

Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 129.

Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-B) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.

In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esonero dalla

partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico-degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.

All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.

È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie.

Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.

All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.

Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.

Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.

Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non

sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario *standard*.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle

aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contengono compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: « La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;

- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sopra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate

nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.

Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto

occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graverebbero sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma

sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.

Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi

di finanzia pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria**127^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

indi del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Freni.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Fiorenzo Sirianni, Direttore Generale, il dottor Martino Loddo, Dirigente dell'ufficio I, e la dottoressa Luigia Caputo, Dirigente dell'ufficio II - affari giuridici, del Dipartimento della giustizia tributaria, e la dottoressa Alessandra dal Verme, Direttore, l'ingegner Massimo Babudri, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, l'ingegner Massimo Bollati, Direttore della Direzione per la Trasformazione Digitale, e il dottor Alessandro Foggia, Direttore della Direzione Governo del Patrimonio, dell'Agenzia del Demanio.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TAJANI (PD-IDP) chiede, alla luce del fitto calendario dei lavori della settimana, come si svolgeranno le sedute di oggi e di domani e quando la Commissione voterà il parere sull'Atto del Governo n. 116.

Il senatore ORSOMARSO (Fdi) domanda se il disegno di legge n. 674-B, in materia di competitività dei capitali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, di cui è relatore, verrà esaminato già a partire dalla seduta di oggi.

Il PRESIDENTE informa che nella seduta odierna si incardinerà l'Atto n. 336, concernente gli sviluppi della politica fiscale, la ge-

stione tributaria, le grandezze finanziarie e l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc. CII, n. 2*), e si svolgeranno alcune audizioni ad esso relative. In mancanza di tempo per procedere ad altri punti all'ordine del giorno, questi potranno essere rinviati ad altra seduta o, come nel caso del disegno di legge n. 816 (*Agevolazioni fiscali start-up*), approvato dalla Camera dei deputati, anche ad altra settimana. Relativamente all'Atto del Governo n. 116, il termine per l'espressione del parere scade il 22 febbraio, salvo una eventuale proroga da richiedere al Governo. Quanto, infine, al disegno di legge n. 674-B, prima di procedere al voto occorrerà attendere il prescritto parere della Commissione bilancio, che potrebbe comunque arrivare anche in giornata.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc. CII, n. 2*) (n. 336)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra l'atto di indirizzo in titolo, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento, che reca le linee generali della strategia del Governo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026. Tenuto conto del quadro tendenziale e programmatico di finanza pubblica, gli obiettivi prioritari che ispirano l'azione del Governo coincidono con l'attuazione delle riforme, sia quelle previste dal PNRR sia quelle che recepiscono le raccomandazioni della Commissione, nonché, ancora, quelle volte a proseguire gli interventi di attenuazione degli impatti sulle famiglie e le attività economiche, dell'aumento dei prezzi dei beni energetici, così come quegli interventi mirati a sostenere la domanda privata, a contrastare il calo del potere di acquisto delle retribuzioni causato dall'inflazione e a garantire un contesto economico maggiormente favorevole alla crescita. Fra questi ultimi, i più rilevanti sono la prosecuzione delle misure di riduzione del cuneo fiscale e l'attuazione della legge n. 111 del 2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale, che mira alla modifica del regime fiscale delle famiglie e a un più efficace contrasto all'evasione fiscale, coniugati con la semplificazione e l'efficientamento del sistema. In particolare, il documento illustra le linee di indirizzo della politica fiscale e della gestione tributaria volte alla riduzione della pressione fiscale, alla promozione della *compliance* e al contrasto all'evasione, nonché la

strategia dell'Amministrazione fiscale per il triennio 2024-2026 avente come obiettivo la trasformazione digitale e la centralità del contribuente.

Per attuare le linee di indirizzo e la strategia menzionate, l'Amministrazione finanziaria assicurerà un ottimale svolgimento delle sue funzioni istituzionali e la realizzazione degli obiettivi previsti nelle seguenti aree strategiche di intervento: *governance* del sistema fiscale e fiducia dei contribuenti nell'amministrazione finanziaria; qualità dei servizi resi ai contribuenti-utenti e sostegno alla crescita del Paese; *compliance* volontaria dei contribuenti e prevenzione degli inadempimenti tributari; contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; efficienza ed efficacia della riscossione e attuazione delle misure previste per i contribuenti che intendono regolarizzare la loro posizione con il fisco; legalità negli ambiti di competenza; risorse e fattori abilitanti.

L'Allegato A – che costituisce parte integrante dell'Atto di indirizzo – illustra con riferimento alle predette priorità ed ai connessi obiettivi strategici, le linee principali per la pianificazione delle attività per ciascuna articolazione dell'Amministrazione finanziaria. I contenuti del predetto Allegato A saranno recepiti nell'articolato degli schemi di convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e declinati nei Piani delle attività di ciascuna Agenzia.

A fini istruttori, avvisa che sono previste le audizioni, a partire da oggi, di tutti gli organismi coinvolti: Agenzie fiscali, Dipartimento delle finanze e della giustizia tributaria e Guardia di finanza. Ricorda, infine, che a conclusione dell'affare assegnato, la Commissione potrà votare una risoluzione che le permetterà di incidere sui vari temi oggetto del Documento, che è stato trasmesso al Parlamento in tempi tali da consentirne un adeguato esame, a differenza di quanto accaduto in passato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di rappresentanti del Dipartimento della giustizia tributaria e dell'Agenzia del Demanio in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) (Atto n. 336)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria e gli lascia la parola.

Il dottor SIRIANNI illustra in premessa le finalità, le competenze e l'organizzazione del nuovo Dipartimento della giustizia tributaria, di cui ricorda l'organigramma e la dotazione organica, creato nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per gestire i servizi di supporto alla giustizia tributaria.

Si sofferma quindi sul quadro normativo di riferimento per passare poi a elencare nel dettaglio le priorità del Dipartimento sopra citato, stabilite dall'atto di indirizzo del Ministro per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2024-2026. In particolare, segnala l'attività prelegislativa e di studio e l'efficientamento del sistema della giustizia tributaria, con il potenziamento delle strutture amministrative centrali e territoriali a sostegno della funzione giurisdizionale, anche grazie all'assunzione di nuovo personale amministrativo. Ricorda quindi l'attività di studio sulla nuova geografia giudiziaria, ricordando i presupposti del riassetto territoriale delle corti di giustizia tributaria, a causa di una distribuzione estremamente disomogenea dal punto di vista dei flussi del contenzioso e del personale in servizio, e i relativi criteri di realizzazione. Evidenzia in proposito anche i dati statistici sullo stato e l'andamento del contenzioso tributario, con i flussi in primo grado e in appello, e sulla concentrazione delle controversie, nei vari gradi di giudizio, soprattutto nelle corti del Centro-Sud.

Richiama poi il tema del nuovo ruolo della magistratura tributaria e della attivazione delle relative procedure concorsuali, previste dalla legge n. 130 del 2022, delle quali richiama numeri, tempi e modalità, specificando che dopo essersi conclusa la procedura di transito da altre magistrature si cercherà di rendere estremamente veloci i tempi del primo concorso pubblico.

Il PRESIDENTE rileva l'eccessiva farraginosità delle procedure complessive, che rendono lentissima l'assunzione dei magistrati necessari.

Il dottor SIRIANNI assicura che si sta procedendo nel rispetto della normativa, che prevedeva di attendere la conclusione dell'interpello per il transito da altre magistrature prima di procedere con il concorso.

Il PRESIDENTE conferma le proprie perplessità in proposito.

Il dottor SIRIANNI prosegue dunque il suo intervento richiamando la priorità del miglioramento dei servizi digitali, con i benefici sia per le parti processuali che per la collettività, illustrando, tra l'altro, le iniziative in corso e in progetto per migliorare l'interoperabilità, l'analisi dei dati e l'applicazione dell'intelligenza artificiale.

Infine, ricorda la garanzia dell'accesso alla banca dati della giurisprudenza tributaria, che sarà pubblica e gratuita, e permetterà agli interessati anche l'individuazione dei precedenti.

Dopo un'osservazione del senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) circa la mancata omogeneità dei giudizi a fronte di identiche fattispecie, il dottor SIRIANNI ricorda l'autonomia dei singoli giudici e ribadisce la rilevanza della banca dati sopra citata.

Il presidente MELCHIORRE ringrazia il dottor Sirianni per la sua relazione.

Lascia quindi la parola ai senatori per svolgere considerazioni e porre domande.

Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) chiede di integrare le *slide* mostrate con i dati relativi agli esiti dei ricorsi, che sembrano testimoniare come gli enti impositivi pubblici perdano nel 50 per cento dei casi circa.

Evidenzia poi che per il dirigente che apre una procedura di accertamento è previsto un premio, a prescindere dal suo esito. Chiede quindi se non sarebbe preferibile corrispondere tale premio solo a conclusione positiva dell'accertamento stesso. Infine, sollecita il Dipartimento all'indizione dei bandi di concorso, così da evitare che ancora per molto personale non sufficientemente esperto possa decidere su contenziosi dall'ingente valore economico.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) si associa ai quesiti del senatore Garavaglia.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*), con riferimento al riordino territoriale delle corti di giustizia tributaria, invita a particolare cautela, in quanto in passato, pur in altri ambiti giudiziari, la soppressione di alcuni tribunali non ha portato i risultati sperati. Sollecita quindi un aggiornamento periodico del Parlamento sui dati della giustizia tributaria e chiede se il personale previsto potrà essere sufficiente per l'entità dei casi da affrontare.

Ad integrazione del precedente intervento, il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) segnala le problematiche connesse, in caso di pronunce cautelari, all'impossibilità di opporsi alla decisione del giudice di rinviare il giudizio, esponendo il contribuente anche al rischio di falli-

mento, se coinvolte società. Chiede se non sia possibile porre un freno a questa prassi.

Il dottor SIRIANNI precisa che è appena entrata in vigore una novità riguardante la sospensione dell'atto impugnato. Intanto, è prevista l'impugnabilità della stessa, pur entro determinati tempi. Poi, le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili in Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) rileva criticamente che il contribuente è comunque costretto a pagare il ruolo.

Il dottor SIRIANNI invita comunque a considerare che il pagamento del ruolo non è immediato e in genere avviene dopo il secondo grado di giudizio.

Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) conferma la propria critica.

Il dottor SIRIANNI assicura che fornirà i dati mancanti richiesti e comunque anticipa che nel 2023 gli esiti favorevoli agli enti impositori sono stati il 49 per cento, con una tendenza in costante aumento, mentre sono stati favorevoli al contribuente il 28,6 per cento.

Quanto ai premi per i funzionari di cui parlava il senatore Garavaglia, la materia è disciplinata da una convenzione tra il MEF e le Agenzie fiscali, senza che il Dipartimento della giustizia tributaria abbia alcuna competenza in materia.

Relativamente invece alla produttività dei giudici, precisa che attualmente non sono previsti degli indici precisi in quanto i giudici che vengono da altre magistrature a svolgere la funzione giurisprudenziale tributaria lo fanno in termini onorari.

Riconosce che nel passato la soppressione di alcuni tribunali minori non ha dato gli esiti auspicati, tuttavia invita a considerare che mantenere delle Corti, con quattro magistrati a tempo pieno, che registrano solo 80 ricorsi all'anno, quando ora come indice di produttività se ne chiedono almeno 160, comporta dei costi eccessivi. Dal punto di vista tecnico non ci dovrebbero essere problemi, perché il deposito delle istanze avviene per via telematica, mentre certamente dovrà cambiare la mentalità di chi è abituato all'udienza in presenza e magari dovrà farla a distanza.

A domanda del senatore ORSOMARSO (*FdI*), il dottor SIRIANNI precisa che la percentuale di vittoria per gli enti impositivi è piuttosto omogenea in tutto il Paese. Tale percentuale è tuttavia in aumento da anni in quanto anche gli enti locali si sono attrezzati con uffici legali tributari o si sono avvalsi di professionisti esterni, che garantiscono risultati posi-

tivi per i rispettivi bilanci, anche alla luce del valore del contenzioso tra primo e secondo grado, che ammonta a circa 23 miliardi di euro.

Il presidente MELCHIORRE ringrazia i rappresentanti del Dipartimento della giustizia tributaria.

Il presidente GARAVAGLIA introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia del Demanio.

La dottoressa DAL VERME illustra in premessa gli obiettivi strategici dell'Agenzia del demanio per il triennio 2024-2026, in linea con il relativo Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle finanze, e ricorda che l'Agenzia nel corso dell'ultimo triennio ha avviato un processo di trasformazione e innovazione per gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato al meglio, in coerenza con il mutato contesto socioeconomico di riferimento e le sfide della sostenibilità, della digitalizzazione e della riduzione della spesa pubblica. Descrive quindi le azioni intraprese dall'Agenzia per adeguare la propria struttura organizzativa e le proprie competenze alle nuove sfide e alle nuove funzioni assegnatele, tra cui la Struttura per la progettazione, la Direzione per la trasformazione digitale, e il Piano strategico industriale 2022-2026.

Si sofferma poi sulla missione dell'Agenzia, che è quella di curare il patrimonio immobiliare statale, attraverso una gestione efficiente e sostenibile, uno sviluppo immobiliare integrato e una creazione di valore economico, sociale e ambientale, in sinergia con le istituzioni e i territori, e sulla sua visione, che punta a fare del patrimonio immobiliare dello Stato uno strumento per generare impatti positivi sul Paese, offrendo servizi *smart*, moderni e integrati alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e alle comunità, con un approccio di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità. Quanto ai cambiamenti legislativi, evidenzia che il processo evolutivo dell'Agenzia è stato accompagnato da diverse previsioni normative, che ne hanno ampliato i compiti e le responsabilità, contribuendo a delineare il suo ruolo di agente del cambiamento e di stazione appaltante qualificata per legge, assumendo un ruolo importante nella riqualificazione e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Descrive quindi il nuovo approccio metodologico dell'Agenzia del demanio per una gestione degli immobili efficiente e sostenibile, basato su quattro elementi: sinergia, innovazione, conoscenza e qualità dei dati e efficientamento delle procedure di gestione. L'Agenzia collabora con le altre Amministrazioni per bilanciare i fabbisogni, le disponibilità e la spesa per le locazioni passive, cercando di rilasciare gli immobili di proprietà FIP, FP1 e terze e individuare soluzioni alternative. Quanto all'innovazione, l'Agenzia realizza centri amministrativi polifunzionali, compendi flessibili e nuovi modelli di ufficio pubblico, autonomi, modulabili, efficienti e integrati con il contesto urbano. Relativamente, invece, alla conoscenza, l'Agenzia integra le piattaforme e i sistemi di *asset management* pubblico per migliorare la qualità dei dati sul patrimonio immo-

biliare. Infine, per quanto riguarda l'efficientamento, l'Agenzia semplifica le procedure di gestione, le assunzioni in consistenza e le regolarizzazioni dell'uso dei beni dello Stato. Illustra quindi l'attività di custodia e gestione dei beni congelati a seguito del conflitto russo-ucraino, che coinvolge 38 provvedimenti e un patrimonio di circa 2 miliardi di euro.

Relativamente allo sviluppo immobiliare integrato, l'Agenzia del Demanio ha adottato un nuovo approccio metodologico per valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare, con una logica che integra i fabbisogni delle PA con le aspettative del Territorio, cercando di bilanciare le rispettive necessità del territorio; con l'adozione di criteri di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità; con una forte sinergia con le Amministrazioni centrali e territoriali. Nel corso degli ultimi due anni, l'Agenzia ha avviato un programma di interventi che ha portato a un aumento significativo sia nel numero di progetti (dal 399 al 648) che nel valore economico complessivo (da 1,77 miliardi di euro a 4,71 miliardi di euro). Questo programma mira a soddisfare i fabbisogni logistici delle Amministrazioni Pubbliche, rigenerare tessuti urbani, migliorare l'ambiente e la sicurezza, ridurre il consumo di suolo e aumentare la conoscenza digitale del patrimonio immobiliare.

Richiama quindi alcuni progetti pilota di edifici sostenibili e intelligenti, ottimizzando la gestione energetica attraverso sistemi digitali integrati di sensori, le sinergie con le Amministrazioni interessate e chiarisce la portata degli indicatori ESG di sostenibilità. Illustra dunque le modalità con cui l'Agenzia contribuisce alla creazione di valore economico, sociale, culturale e ambientale attraverso la riqualificazione e conversione d'uso di beni pubblici inutilizzati o sottoutilizzati, con particolare riferimento alle residenze universitarie, al programma « Piano città degli immobili pubblici » e alle concessioni e locazioni di beni dello Stato.

Relativamente al tema della creazione di valore, sottolinea l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, con regole certe per favorire gli investimenti, per il recupero di immobili non utilizzati da destinare, non solo a residenze universitarie, ma anche a poli culturali e archeologici per dare vitalità alle università stesse e al turismo, anche per riempire il cosiddetto « vuoto urbano ».

Sul piano di trasformazione digitale dell'Agenzia interviene il dottor BOLLATI, che ne individua i principali ambiti di sviluppo e ne sintetizza le caratteristiche, che impatteranno positivamente sull'organizzazione del lavoro, sui processi operativi e sull'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e dei servizi resi. In particolare evidenzia la realizzazione della carta d'identità digitale dell'immobile, destinata ad essere l'unico punto di accesso per tutte le informazioni disponibili sui vari sistemi e banche dati dell'Agenzia.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per gli interventi e lascia la parola ai senatori per domande e considerazioni.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) chiede a quanto ammonti il patrimonio immobiliare in dotazione all'Agenzia, suddiviso per tipologie e caratteristiche.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) auspica che gli auditi lascino le *slide* mostrate e pone un quesito sul federalismo fiscale.

Il presidente GARAVAGLIA evidenzia i lunghi *iter* necessari per i grandi interventi e chiede se non sia più efficace pensare a una moltitudine di piccoli progetti, che hanno più possibilità di successo e si possono realizzare in tempi minori.

Sottolinea quindi il tema delle procedure di condono necessarie alla regolarizzazione di alcuni immobili confiscati, che richiedono tempo e risorse per gli enti locali, rendendole troppo onerose. Sollecita quindi una riflessione sull'ipotesi di una procedura di condono agevolato. Sempre in tema di immobili confiscati, evidenzia il caso di strutture di lusso che a causa di impegni finanziari ancora gravanti sulle stesse non possono entrare nella disponibilità dei Comuni, che magari poi sono costretti a svennderli sul mercato per non aver potuto coprire quella spesa. Domanda quindi se sarebbe ipotizzabile la creazione di uno specifico fondo da destinare a tal fine, che peraltro non sembrerebbe aver bisogno di copertura.

La dottoressa DAL VERME assicura che i dati richiesti sono già nella disponibilità dell'Agenzia e che il dottor Foggia potrà anticiparne alcuni.

Il dottor FOGGIA richiama brevemente i dati relativi agli immobili in dotazione all'Agenzia, distinguendoli per categorie ed evidenziando anche quelli che hanno una rilevanza minima, ma chiedono comunque un tempo elevato di dedizione, con una quota nel campo del patrimonio storico-artistico, che non è stato assegnato (conventi, musei, edifici storici).

La dottoressa DAL VERME ricorda i casi delle isole di Pianosa, Sant'Andrea e Poveglia, che avrebbero però bisogno del contributo di investitori privati.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) considera comunque positivo il percorso intrapreso finora.

Il dottor FOGGIA risponde alla domanda sul federalismo demaniale, il cui processo si è concluso nel 2016.

La dottoressa DAL VERME garantisce che anche su questo tema saranno forniti tutti i dati richiesti.

Precisa poi che, in materia di beni confiscati, la competenza è della relativa Agenzia, con la quale l'Agenzia di cui è responsabile sarebbe ben

lieta di collaborare, anche per le rilevanti competenze sul tema delle nuove destinazioni, tuttavia le interlocuzioni avute finora si sono arenate sul tema dei beni non regolarizzabili, di cui l’Agenzia delle dogane non può certo farsi carico.

Quanto invece agli immobili con pendenze economiche, sottolinea che servirebbe una norma specifica, ma comunque si dichiara disponibile ad approfondire il tema per provare a trovare una soluzione.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa dal Verme e dichiara conclusa la procedura informativa.

Comunica inoltre che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni odierne sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 20 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 60

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LETIZIA CIRRI, ESPERTA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568 (PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA) E AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PRO LOCO FOGLIANO REDIPUGLIA E DEL GENERALE DIEGO PAULET, CAPO DELL'UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 875 (PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO DEL CARSO LEGATO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE)

Sottocommissione per i pareri

10^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »: rimessione alla sede plenaria

Plenaria

105^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

– e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì 16 febbraio, sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, e che è pervenuto nel frattempo il parere della Commissione bilancio, non ostativo, mentre non sono ancora giunti i pareri della Commissione giustizia, della Commissione affari esteri e difesa e della Commissione politiche dell'Unione europea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame, in sede redigente, del disegno di legge in titolo lo scorso 8 febbraio, con votazione unanime.

Dopo aver fatto presente che la relatrice Rando non è presente per concomitanti impegni istituzionali, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate o l'avvenuto decorso del relativo termine, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a venerdì 1° marzo, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente conviene unanime la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso è volto a consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

Nello specifico, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 2 inserisce novelle al decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta

Giussano-Civate. Al commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie e l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Si apre la discussione generale.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) ritiene che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto farsi carico di dedicare maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale, tenuto conto che in alcune disposizioni si fa riferimento alle Olimpiadi e non, come sarebbe opportuno, ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici. Al riguardo, chiede al relatore di farsi carico, nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione, di tali esigenze e, nello specifico, di favorire il coinvolgimento del Ministro per le disabilità nell'ambito della *governance* che presiede agli interventi per il completamento delle opere infrastrutturali.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 875

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge n. 875 (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che doversero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge n. 1010 (Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ») è stato rimesso

dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta della senatrice D'Elia. Avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è pertanto integrato con l'esame, in sede consultiva, di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 788, Petizione, n. 468**

G/788/1/7

PIRONDINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali »,

premesso che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, con riferimento sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della proposta di legge in esame;

considerato che:

com'è ampiamente noto, insistenti anomalie e vuoti legislativi hanno fatto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) una sorta di irrocervo giuridico, non riuscendo, *in primis*, a conseguire piena armonizzazione con il mondo universitario: dall'auspicata equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle « sottodimensionate » dei docenti di Accademie e Conservatori;

più nello specifico, le istituzioni AFAM, parimenti alle istituzioni universitarie, formano alle professioni pedagogiche ed educative in ambito artistico (musica, arte figurativa, danza, teatro), ovvero alla professione di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;

valutato altresì che:

i corsi di studio AFAM in ambito didattico di secondo livello sono in perfetta coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, per cui la formazione del pedagogo è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;

ne consegue che, fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe – in conformità al dettato normativo e senza generare disarmonia o forzature – essere contemplato il diploma accademico di secondo livello dell'AFAM nelle discipline di riferimento, anche al fine di esercitare attività di promozione artistica e musicale oltreché culturale e di consulenza, quali, con riferimento, in particolare a: didattica della Musica e dello Strumento, Conservatori di Musica (DCSL21); didattica dell'Arte, Accademia di Belle Arti (DASL10); didattica delle discipline coreutiche, Accademia Nazionale di Danza (DDSL01 e 02),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di includere i titoli di studio dell'AFAM, di riconosciuto e pari valore legale di quelli universitari indicati dalla proposta di legge in esame, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'ordine delle professioni pedagogiche e educative, ovvero al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 1.

1.1

VERSACE, GELMINI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: « penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, » con le seguenti: « e penitenziario ».

1.2

PAGANELLA

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « orientamento scolastico e professionale, » inserire le seguenti: « nel rispetto dell'autonomia scolastica, ».

Art. 3.**3.1**

DE CRISTOFARO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « nei servizi socio-sanitari » con le seguenti: « nei servizi e nei presidi dei servizi socio-sanitari e della salute, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».

3.2

VERSACE, GELMINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al secondo periodo, sopprimere le parole: « per questi ultimi » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 »;*

2) *al terzo periodo, sopprimere le parole: « per quest'ultimo », « rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio », « e dell'inserimento o del reinserimento sociale », nonché le parole: « assistenziali e sociali »;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: « per quest'ultimo » e dopo le parole: « aspetti educativi » inserire le seguenti: « e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ».*

Art. 4.**4.1**

PAGANELLA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché » con le seguenti: « di cui ».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: « e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ».

Art. 11.

11.1

PAGANELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 20 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 15,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE, ITALIA NOSTRA, MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA E COMITATO CIVICO CORTINA, DEL SINDACO DI LECCO, DEL SINDACO DI BERGAMO, E DI RAPPRESENTANTI DI TRENORD, ANAS, REGIONE VENETO, REGIONE LOMBARDIA, INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A. E FONDAZIONE MILANO CORTINA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014 (D-L 10/2024 – INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2026)

Plenaria

92^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi.

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) annuncia che il suo Gruppo condivide il contenuto dell'atto del Governo in esame, che recepisce norme europee volte a rafforzare la tutela dell'ambiente, ed esprimerà dunque un voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la lettera con la quale il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi, e che il relatore Rosso ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che è già stato inviato a tutti i componenti della Commissione.

Comunica inoltre che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema alternativo di parere, anch'esso pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ringrazia il relatore Rosso per la disponibilità dimostrata nel valutare le proposte di tutti i Gruppi ai fini del loro inserimento nello schema di parere.

Ciononostante, il Gruppo del MoVimento 5 Stelle si asterrà, in quanto sarebbe stato auspicabile che i temi sollevati dalla Commissione venissero posti sotto forma di condizioni invece che di osservazioni.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), pur ringraziando il relatore per la sua disponibilità, dichiara che il voto del suo Gruppo non potrà essere favorevole, in quanto lo schema di parere predisposto del relatore è formulato in termini troppo poco incisivi.

Per tale motivo, il Gruppo del Partito democratico ha presentato uno schema di parere alternativo, contenente una serie di condizioni, che procede a illustrare nei suoi punti principali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Basso, Irto e Fina.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la riserva non è stata sciolta e la conclusione dell'esame dovrà necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(249) TREVISI. – Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto

(572) DAMIANI. – Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra i due disegni di legge in titolo, volti a istituire il Parco naturale nazionale dell'Ofanto.

L'Atto Senato 572, d'iniziativa del senatore Damiani, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, il cui territorio si colloca nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 2 individua le finalità del parco.

L'articolo 3 istituisce l'ente di gestione del parco e individua gli organi dello stesso, prevedendo che la nomina degli organi e l'adozione dello statuto siano effettuati secondo le disposizioni e le modalità di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e che del Consiglio direttivo siano componenti di diritto i presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'ente parco si avvale delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Esso può inoltre avvalersi degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 4 stanziava un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'ente parco, del piano pluriennale, economico-sociale.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione del piano territoriale del parco e degli altri atti e misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché le direttive in materia di sviluppo sostenibile.

L'articolo 6 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

L'Atto Senato 249, d'iniziativa del senatore Trevisi, si compone di 17 articoli.

L'articolo 1, nell'istituire il parco, detta disposizioni in merito alla perimetrazione e ai confini dello stesso.

L'articolo 2 elenca le finalità.

L'articolo 3, nell'istituire l'ente di gestione del parco, detta anche disposizioni in merito alla predisposizione e all'approvazione dello statuto.

L'articolo 4 individua gli organi dell'ente di gestione e prevede che questo possa avvalersi degli uffici del Corpo forestale dello Stato di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici. Si prevede inoltre che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica scioglia gli organi di gestione e nomina un commissario.

L'articolo 5 detta le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio del parco.

L'articolo 6 individua quali strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento, ai quali sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 7, 10 e 11.

L'articolo 8 concerne il recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del parco.

L'articolo 9 prevede che il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta sia subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 13 disciplina gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco.

L'articolo 14 riguarda i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 15 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame di una proposta di indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare.

Il programma dell'indagine conoscitiva si articolerà nelle audizioni di esperti della materia; agenzie di settore; operatori economici pubblici e privati; università ed enti di ricerca; Ministeri interessati e altre istituzioni nazionali, europee ed internazionali ed entro giovedì 22 febbraio, alle ore 14, i Gruppi potranno integrare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SIRONI (*M5S*) afferma che dal ciclo di audizioni svoltosi nella giornata odierna sono emersi numerosi elementi di criticità, alla luce dei quali il rischio che le opere possano non essere pronte in tempo utile appare, a suo avviso, quantomeno verosimile. Si chiede, pertanto, se valga la pena correre questo rischio, soffermandosi, in particolare, sulla pista da bob che, come vicende del passato insegnano, è uno sport praticato da un numero così limitato di soggetti da rendere la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura insostenibile, determinando in capo al comune di Cortina un onere finanziario eccessivo.

Invita dunque i colleghi a valutare se valga effettivamente la pena procedere a realizzare tante infrastrutture che peraltro avranno un inevitabile impatto sulla natura di quelle zone.

Osserva, inoltre, che il grosso delle opere complementari è costituito da opere stradali, con tutte le note conseguenze in termini ambientali, mentre si sarebbe potuta utilizzare questa occasione per potenziare il trasporto ferroviario.

Il senatore ROSA (*Fdi*) osserva che quanto affermato dalla senatrice Sironi rispecchia la posizione di una parte sola degli auditi, in particolare associazioni e comitati, mentre il ciclo di audizioni è stato molto più ampio e ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali interessati, le cui affermazioni non giustificano invece la presa di posizione così negativa della collega.

Al contrario, nel corso delle audizioni è stato ribadito che il processo di autorizzazione delle varie opere, come previsto dalla legge, terrà nel debito conto l'impatto sull'ambiente e sull'assetto idrogeologico e che esistono già dei piani in merito alla sostenibilità finanziaria della gestione futura delle opere.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) afferma che le criticità non sono emerse unicamente dagli interventi delle associazioni e dei comitati, ma anche, ad esempio, da quelli degli amministratori locali.

Si augura quindi che, in fase emendativa, il contenuto del provvedimento possa essere migliorato, perché, a fronte del quadro che è emerso e dei ritardi nella realizzazione delle opere, l'intervento del Governo, che si limita a ritoccare la *governance*, appare del tutto incongruo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) condivide il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Rosa, le criticità non sono emerse unicamente dagli interventi delle associazioni e dei comitati.

Il quadro emerso dalle audizioni è caratterizzato da numerosi elementi problematici, su vari piani, da quello ambientale, a quello della sostenibilità economica, a quello del funzionamento del sistema dei trasporti.

La senatrice SIRONI (M5S) chiarisce che le sue non sono prese di posizione ideologiche, ma molto concrete, e discendono dal fatto che, come dimostrano anche le cronache di questi giorni, il tema della qualità dell'aria nelle regioni in questione – e quindi, ad esempio, dello spostamento dal trasporto stradale a quello ferroviario – non può essere ignorato, perché l'inquinamento determina la morte di molte persone ogni anno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108**

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108),

premessi che:

– la direttiva (UE) 2018/1972 ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, volto, tra l'altro, a: sviluppare nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (5G), anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; creare un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i investimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori *wholesale only*; semplificare i procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e di infrastrutture di comunicazioni elettroniche; riconoscere maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa *internet*, a prezzi accessibili;

– la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 53 del 2021;

– sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha apportato significative modificazioni al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

– lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal suddetto decreto legislativo n. 207 del 2021,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 6, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di riformulare il nuovo comma 2-*bis* del-

l'articolo 8 del codice delle comunicazioni elettroniche nel senso di prevedere che le regioni e gli enti locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge quadro n. 36 del 2001, in materia di potere regolamentare dei comuni, favoriscano la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione di infrastrutture di telecomunicazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale, garantendo una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto; si valuti inoltre l'opportunità di prevedere dei meccanismi che consentano di valutare le situazioni caso per caso e accettare i vincoli imposti dai territori, ma al contempo consentire una adeguata copertura a tutti i cittadini. Una mappatura accurata e una normativa più flessibile che scoraggi l'introduzione di vincoli geografici senza una motivazione tecnica renderebbe il processo più agevole;

2) con riferimento all'articolo 1 dello schema in esame, si valuti l'opportunità di ribadire esplicitamente che – ovunque ricorra l'obbligo di comunicazione verso gli enti locali – l'invio tramite posta elettronica certificata è alternativo a quello tramite portale telematico di riferimento;

3) con riferimento all'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede l'apertura al principio di autorizzazione verso soggetti nuovi che offrono servizi immateriali e che non necessariamente possiedono reti di trasporto per le telecomunicazioni (ad esempio gli operatori *cloud*) ma ingaggiano rapporti contrattuali direttamente con i consumatori, si valuti l'opportunità di perseguire in tale direzione e prevedere autorizzazioni specifiche per la tipologia di rete e servizio stabilendo a priori le categorie;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 13, dello schema in esame, che modifica l'articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, si valuti la possibilità di prevedere che i dati relativi alla mappatura siano messi nella disponibilità tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) resi accessibili a regioni ed enti locali, al fine di avere una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni;

5) con riferimento alla previsione del raddoppio dei termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione e alla previsione che il MIMIT acquisisca oltre che il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) anche quello di AGCOM, la velocità di adozione delle nuove tecnologie può determinare un vantaggio competitivo da parte di chi le sperimenta, per tale motivo si valuti la possibilità di corredare la norma rendendo possibile la sola autorizzazione del MIMIT nei casi di specie concordati con ACN e AGCOM, dimezzando in questi casi i tempi a disposizione del MIMIT;

6) l'articolo 1, comma 19, dello schema in esame modifica l'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. L'ordinamento contiene principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio della concorrenza. In tale contesto si colloca anche il principio di ripartizione dello spazio elettromagnetico ovvero il quantitativo di potenza di emissione elettromagnetica disponibile in ogni punto del territorio italiano, entro il limite stabilito per legge, essendo lo spazio elettromagnetico una risorsa che può essere rimodulata nel tempo e non viene permanentemente consumata. Con l'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) è indispensabile completare la revisione armonica del quadro normativo, inserendo nel codice delle comunicazioni elettroniche in maniera chiara il principio di equa ripartizione. Data la complessità della questione della ripartizione dello spazio elettromagnetico, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il principio di equità nella ripartizione dello spazio elettromagnetico;

7) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 19, dello schema in esame, si valuti altresì l'opportunità di modificare la lettera c), che prevede che l'attivazione dell'impianto debba essere comunicata all'ARPA/APPA, in quanto dando rilievo all'attivazione degli apparati e non alla comunicazione di fine lavori, ridurrebbe il tempo ai 12 mesi previsti dalla legge per la realizzazione delle opere a fronte dell'autorizzazione, considerato che il termine dell'installazione è precedente all'attivazione;

8) con riferimento ai termini per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione dei lavori, si segnala anche la necessità di procedere a uniformare il termine per i lavori che abbiano ad oggetto la realizzazione della rete fissa (attualmente posto a 90 giorni) con quelli che riguardano la rete mobile (attualmente definito in 60 giorni);

9) con riferimento alle disposizioni in materia di attivazione della conferenza dei servizi, si valuti l'opportunità di disciplinare anche i casi di mancata attivazione da parte dell'ente competente, magari esplicitando la formazione dell'autorizzazione per il silenzio-assenso dopo il termine previsto in via generale, che decorre dalla presentazione dell'istanza;

10) con riferimento alla disciplina delle prestazioni obbligatorie di giustizia di cui all'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo del codice che gli ope-

ratori di rete sono responsabili di garantire l'intercettabilità di tutti gli eventi/flussi di traffico generati dalla rispettiva clientela esclusivamente nell'ambito della propria rete. Di contro, sarebbe opportuno specificare che gli operatori di rete non sono responsabili di garantire l'accesso e le intercettazioni in chiaro dei contenuti offerti da soggetti terzi, in particolare modo con riguardo ai contenuti cifrati con chiavi private e nel caso in cui la tecnologia al momento disponibile non consenta tecnicamente di procedere all'adempimento;

11) con riferimento alla radiofonia digitale e al fine di promuovere un rapido sviluppo della stessa e la relativa transizione dei servizi di radiodiffusione analogici alla predetta tecnologia, si valuti l'opportunità di semplificare l'installazione dei nuovi impianti digitali nelle stazioni di emissione oggi esistenti e in uso ordinario per le diffusioni analogiche FM. Ciò consentirebbe di superare le difficoltà, sempre più frequenti, di reperimento di luoghi idonei all'installazione dei nuovi impianti per la radio digitale;

12) gli operatori di rete per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possono avere necessità di utilizzare ponti radio per la contribuzione del segnale radio alle stazioni di diffusione. Gli operatori radiofonici svolgono la loro attività in un mercato economicamente inferiore a quello degli operatori di rete televisivi. Si valuti l'opportunità di prevedere per la fattispecie radiofonica un contributo adeguato al proprio mercato di riferimento;

13) si valuti l'opportunità di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.8-bis), del codice delle comunicazioni elettroniche, che ha previsto un regime autorizzatorio che, nel far salve le imprescindibili esigenze di difesa e sicurezza nazionali, consente agli operatori LPWAN di accedere ad autorizzazioni di carattere generale e permanente, superando la fase di autorizzazioni sperimentali;

14) si valuti l'opportunità di introdurre nel codice delle comunicazioni elettroniche, nell'ambito del richiamo alle reti fisse e mobili, anche il riferimento alla rete *fixed wireless*;

15) con riferimento all'allegato 13-bis, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), dello schema in esame, che consente di trasferire informazioni secondo un formato non digitale, si valuti l'opportunità di verificare l'eshaustività delle informazioni contenute e l'ipotesi di una sua revisione per renderla più snella;

16) con riferimento all'articolo 6 dello schema in esame, nel quale è prevista l'eliminazione del doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai comuni, si valuti l'opportunità di una stretta sinergia tra il Sistema informatico nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) e i sistemi di mappatura in capo ad AGCOM e MIMIT.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 8^a Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (A.G. 108),

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna e corregge il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, di istituzione del Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche;

si tratta di un testo molto ampio composto di 8 articoli e di 2 allegati i quali contengono circa 200 modificazioni testuali rispetto alle norme vigenti per migliorare la qualità redazionale di talune disposizioni, eliminare refusi e semplificare le disposizioni procedurali gran parte delle quali si configurano come semplificazioni di carattere ordinamentale; tra le modifiche sostanziali si segnala quella inerente la Mappatura geografica delle Reti;

in particolare è stata modificata la prima parte del codice, relativa all'uso pubblico (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri AGCOM) ed è stata aggiornata la parte IV del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori;

l'articolo 1 del testo in esame apporta prevalentemente modifiche di carattere ordinamentale al codice delle comunicazioni elettroniche che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 1 (ambito applicativo), 2 (definizioni), 3 (principi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica), 4 (obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica), 6 (attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) per meglio delimitare i compiti dell'Autorità, 8 (regioni ed enti locali) per meglio specificare i compiti di competenza delle regioni e de-

gli enti locali, 9 (misure di garanzia) per aggiornare un riferimento normativo, 11 (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), 12 (sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale), 13 (condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici), 14 (dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione), 15 (elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale), 22 (mappatura geografica delle reti), 28 (ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità), 39 (normalizzazione ossia l'adozione di specifiche tecniche adottate dalla Commissione per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni), 42 (contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture), 43 (infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio), 44 (nuovi impianti – procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici), 45 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti), 49 (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico), 49-*ter* (inefficacia del provvedimento tardivo di diniego) articolo di nuova introduzione, 51 (pubblica utilità – espropriazione e diritto di prelazione legale), 52 (limitazioni legali della proprietà), 54-*bis* (infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità), 56 (impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze), 58 (gestione dello spettro radio), 68 (accesso alle reti locali in radiofrequenza), 69 (installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata), 77 (procedura per l'individuazione della domanda transazionale), 78 (procedura per l'analisi del mercato), 80 (obbligo di trasparenza), 91 (imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso), 98-*decies* (risorse di numerazione), 98-*undecies* (identificazione degli utenti);

l'articolo 2 apporta delle modifiche, per lo più di carattere ordinamentale alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 99 (installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato), 136 (patente di operatore [necessaria per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 137 (requisiti [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 138 (dichiarazione [resa per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività elencate all'articolo 104]), 139 (nominativo [assegnato a ciascuna stazione di radioamatore]), 143 (stazioni ripetitrici), 144 (autorizzazioni speciali [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]);

l'articolo 3 apporta modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tra le quali quelle di maggior rilievo riguardano l'allegato 12 che disciplina la determinazione dei diritti am-

ministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

l'articolo 4, dispone una serie di modifiche di carattere formale al decreto legislativo n. 253 del 2003, volte ad eliminare alcuni refusi ed aggiornare alcune diciture non più attuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, tra le quali quella di maggior rilievo stabilisce che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che tale norma si applichi agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data del testo in esame;

l'articolo 6, è volto ad eliminare un doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni, che erano chiamati a trasferire la documentazione di asseverazione dal tecnico dell'impresa, che la redige, al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), attribuendo direttamente al tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di « edificio predisposto alla banda ultra larga » l'onere di comunicare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI);

infine, l'articolo 7 reca una serie di abrogazioni e di norme transitorie, mentre l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria,

considerato che,

il provvedimento in esame è stato adottato a seguito di una procedura di consultazione pubblica indetta dal MIMIT finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione della nuova normativa di settore. La consultazione è stata rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione della prevalenza di misure di carattere meramente ordinamentale, diverse mancanze e criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

in relazione alla mappatura geografica delle reti e dell'offerta di connettività alcuni soggetti hanno evidenziato delle problematiche in relazione alla natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese di cui al nuovo comma 4-*bis* a cui consegue, in caso di inottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore. È stato sottolineato come tale disposizione sembra implicare delle problematiche sia a livello pratico, dove può avere effetti perversi sugli incentivi delle stesse imprese nella fase di dichiarazione sia a livello di tutela dei diritti, in quanto sembra restringere eccessivamente il diritto di iniziativa economica. L'obbligo di attenersi a tali programmi e previ-

sioni di investimento sembra restringere eccessivamente la libertà di iniziativa economica, cui si impedisce adattamenti alle dinamiche competitive, tecnologiche e finanziarie di mercati in costante e repentina evoluzione, quali sono le comunicazioni elettroniche;

le semplificazioni introdotte non contribuiscono a ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo ed esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, mentre sul tema degli investimenti il problema centrale è la mancata attuazione dei programmi di investimento caratterizzati da grandissimi ritardi, come nel caso del piano BUL « aree bianche ». Uno dei motivi principali di questi ritardi è quello relativo alle difficoltà per le imprese di ottenere tempestivamente autorizzazioni da parte degli enti locali per i lavori necessari alla costruzione ed installazione delle nuove reti. Al riguardo lo schema di decreto pone delle problematiche laddove la prevista modulistica armonizzata, inclusa all'allegato 12-*bis*, diventa recessiva in caso gli enti locali ne abbiano predisposta una propria;

lo schema di decreto non considera in maniera adeguata le evoluzioni tecnologiche e di contesto in relazione alla responsabilità degli operatori e fornitori nel trasmettere in chiaro contenuti criptati attraverso l'utilizzo di applicazioni, anche qualora la tecnologia utilizzata escluda tale possibilità. Le misure di sanzionamento dei soggetti, in particolare laddove non sussista la possibilità tecnica di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, appaiono eccessive e necessitano di trovare altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste. Nell'attuale versione tutto questo si traduce in un effetto distorsivo e discriminatorio per l'industria nazionale, impedendo la commercializzazione su vasta scala di soluzioni di comunicazione elettronica criptate *end to end*, inibendo solo agli operatori industriali italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e *trusted*. Peraltro una impostazione in linea con le richieste del settore industriale è già stata fatta propria dal Governo nell'ambito della regolamentazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (decreto ministeriale 15 dicembre 2022) che nell'elencare puntualmente le prestazioni, utilizza l'allocazione « se possibile » riferita a quelle connesse alla capostazione di applicazioni come WhatsApp o Messenger, escludendo quindi sanzioni nel caso di impossibilità tecnologica a eseguire la prestazione;

inoltre, con riferimento alle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il provvedimento non prevede appositi criteri volti a garantire il principio di equa ripartizione dell'ulteriore spazio elettromagnetico che verrà messo a disposizione degli operatori di comunicazioni elettroniche,

tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) sia evitato il sanzionamento dei soggetti, laddove non sussista la « possibilità tecnica » di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, trovando altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste; nell'ambito di valutazione della « possibilità tecnica », si deve tenere in considerazione anche i rischi che l'accesso al contenuto della comunicazione veicolata comporta per la sicurezza esterna e/o l'aumento della vulnerabilità della comunicazione stessa. Nel valutare questo bilanciamento deve essere anche coinvolta, con parere obbligatorio ma non vincolante, l'agenzia per la cybersicurezza nazionale. In ogni caso deve essere evitato l'effetto distorsivo e discriminatorio della norma che inibisce solo ai fornitori italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e *trusted* perché sanzionabili mentre i fornitori stranieri sono protetti dai propri ordinamenti che escludono esplicitamente, come nel caso degli USA, la responsabilità delle piattaforme e degli operatori quando non abbiano la capacità tecnologica di fornire i contenuti decrittati ovvero di mettere in condizione le autorità di decrittarli;

2) siano stabiliti i principi generali per distribuire lo spazio elettromagnetico aggiuntivo conseguente all'adeguamento dei limiti come descritto nell'articolo 10 della legge del 30 dicembre 2023, n. 214, al fine di assicurare una divisione equa, ragionevole e non discriminatoria di questo spazio supplementare tra gli operatori di comunicazioni elettroniche ed evitare, per tale via, successive richieste di ulteriore spazio elettromagnetico aggiuntivo in ragione di una sua non equa ripartizione; la declinazione concreta di tali principi deve essere demandata al regolatore di settore, AGCOM, sia attraverso la definizione di linee guida, sia attraverso uno specifico potere di risoluzione di controversie fra operatori;

3) i dati relativi alla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività siano messi nella disponibilità, anche di regioni ed enti locali, tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50 del CAD) o strumento equivalente, al fine di avere un quadro più completo possibile della mappatura della iniziative attivate per garantire elevati livelli di connettività in Italia e del relativo effettivo livello di dispiegamento e disponibilità, inclusa la disponibilità del dato ancorché anonimizzato, che consenta di individuare se su un dato civico sia stata fornita una dichiarazione di investimento da parte di uno o più operatori privati e quando lo stesso operatore abbia previsto di attivare il servizio. Questo include un processo di arricchimento del dato recepito in sede di consultazione e mappatura, che includa e tenga in adeguata considerazione anche una raccolta statisticamente significativa della qualità del servizio effettivamente erogato e percepito dagli utenti finali, nonché una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni;

4) sia modificato l'articolo 1 comma 13 dello schema di decreto, eliminando la natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese, a cui fa conseguire, in caso di non ottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore; oppure, in subordine, limitare tale natura vincolante e la conseguente possibile sanzione ai soli casi di mappatura svolta dal Governo nel contesto della definizione e implementazione di politiche di investimento di fondi pubblici per la costruzione di reti a banda ultra-larga, cui si applica la normativa sugli aiuti di stato;

5) siano rafforzate e aggiornate le misure di semplificazione previste dal provvedimento in esame al fine di contribuire maggiormente all'ottimizzazione dei tempi, dei costi di sviluppo e di esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, a partire da quelle di nuova generazione e allo sviluppo dei progetti di trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli in ambito PNRR, nonché alla costruzione di un sistema in grado di prevenire e rispondere tempestivamente alle minacce cibernetiche.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

104^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver interpellato il relatore AMIDEI (*FdI*), propone di fissare alle ore 12 di giovedì 29 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita

Il PRESIDENTE ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di avviare una indagine cono-

scitiva sulla situazione attuale dell'*automotive*, dal punto di vista delle esigenze del settore, in termini di approvvigionamento, produzione e vendita, anche rispetto al quadro europeo e alle prospettive di riconversione industriale.

La Commissione conviene di dare mandato al Presidente a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il PRESIDENTE propone poi di fissare a martedì prossimo, 27 febbraio, alle ore 18, il termine per far pervenire le richieste di audizione, che saranno poi trasmesse successivamente alla Presidenza del Senato.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Pogliese ha presentato l'emendamento 4.3 (testo corretto) e il senatore Nicita ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.0.4 in un testo 2. Entrambi i testi sono pubblicati in allegato al resoconto.

In merito alle pronunce di inammissibilità e improponibilità, dichiara inammissibile l'emendamento 2.0.14, comma 1, in quanto privo di portata modificativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento. Dichiara altresì inammissibile il subemendamento 2.0.1000/62, che non modifica l'emendamento cui è riferito, peraltro identico all'emendamento 2.26, ammesso invece all'esame.

Sono poi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 1.0.2, 2.25, 2.0.1000/63, 2.0.14, commi 2 e 3, 4.0.4 (testo 2), limitatamente al comma 2, 4.0.8 e 4.0.9.

Tiene comunque a precisare che è in corso l'istruttoria circa la proponibilità di ulteriori proposte emendative, che recano interventi solo indirettamente riconducibili alle materie del decreto-legge, su cui la Presidenza si riserva eventualmente una ulteriore pronuncia.

Posta in evidenza l'attuale fluidità della situazione dell'*ex Ilva*, contrassegnata da mutamenti incalzanti, concede quindi la parola al sottosegretario Bergamotto affinché fornisca informazioni in merito alle iniziative che il Governo intende assumere.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, dopo aver sottolineato, a sua volta, che la situazione dell'impresa è in continua e rapida evolu-

zione, informa che, a seguito dell'ultima missiva inviata da Invitalia al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Governo, nell'ottica del rilancio produttivo del polo industriale, è orientato verso l'adozione della procedura di amministrazione straordinaria e che risulta già in fase di predisposizione il decreto di commissariamento della società di gestione, che andrà ad aggiungersi al commissariamento dell'acciaieria disposto nel 2015.

Avverte, inoltre, che, sulla base di informazioni pervenute dalle associazioni degli imprenditori, la platea dei creditori dell'azienda appare rilevante e variegata.

Fa presente poi che presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono in corso verifiche orientate ad accertare la possibilità di incrementare interventi e risorse a favore dell'indotto, nonché di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione della Regione Puglia, come proposto dal presidente Emiliano.

Preannuncia, infine, l'imminente presentazione di proposte emendative volte a rendere funzionale la disciplina di amministrazione straordinaria allo specifico caso dell'Ilva.

Il PRESIDENTE osserva che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo giustificano la riapertura di un breve dibattito sul provvedimento in titolo, con un intervento per ciascun Gruppo.

Ha quindi la parola la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), la quale, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Bergamotto, ritiene che possano ritenersi superati gli emendamenti precedentemente presentati, menzionando in particolare quelli che recano l'indicazione di una quota percentuale da destinare al sostegno dell'indotto, mentre auspica che sia dato uno spazio adeguato per l'esame delle proposte emendative preannunciate dal Governo nonché per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, in replica all'intervento della senatrice Fregolent, precisa che taluni emendamenti già presentati, al momento in fase di istruttoria da parte dell'Esecutivo, necessiteranno probabilmente di riformulazioni conseguenti alla presentazione delle nuove proposte emendative, ma non possono essere considerati del tutto superati.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) evidenzia, al riguardo, che si è ancora in attesa dell'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati. Auspica, in proposito, che il Governo valuti con favore le proposte relative all'amministrazione straordinaria, al sostegno all'indotto e alla cassa integrazione per i lavoratori, che, a suo parere, conservano un rilevante significato ai fini della soluzione della situazione in esame.

Domanda poi chiarimenti sulla tempistica relativa alla presentazione delle preannunciate proposte emendative.

Ha poi la parola il relatore POGLIESE (*FdI*), il quale auspica che le dichiarazioni del Governo si traducano prossimamente in misure concrete a favore della realtà tarantina, tanto più che le esigenze dell'indotto – nonostante i dati resi da Acciaierie d'Italia – erano chiare sin dall'inizio.

Ritiene, in proposito, di particolare importanza la verifica, sotto i profili legislativi e amministrativi, delle possibilità di dare seguito, compatibilmente con la normativa europea, alla proposta di utilizzare l'avanzo regionale di amministrazione formulata dal presidente Emiliano.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato di condividere i contenuti degli interventi che lo hanno preceduto, formula l'auspicio che, con l'azione di rilancio del polo industriale di Taranto, possano essere introdotte misure di salvaguardia dell'indotto delle aziende industriali attive anche nelle altre aree del Paese.

Il PRESIDENTE fa presente che il seguito dell'esame sarà organizzato tenendo conto sia dell'esigenza di avere un quadro d'insieme di tutte le modifiche proposte al provvedimento, sia della necessità di garantire la conclusione nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo. Si augura pertanto che entro giovedì si possa avere un quadro più definito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (Atto Senato n. 1027), approvato dalla Camera dei deputati. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno convocando immediatamente una ulteriore seduta, per rendere il parere alla Commissione affari costituzionali.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.**4.3 (testo corretto)**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, comma 2-*bis*, le parole: “Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato.” sono sostituite dalle seguenti: “Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati.” ».

4.0.4 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-*bis*.

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 6-*bis*.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempite, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le pre-

scrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in

materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.”

2. Al fine di sostenere le attività che interessano impianti di raffinazione, riconosciuti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: “Porti di Augusta”, sono aggiunte le seguenti: “, Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)”. ».

Plenaria**105^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFONI (*FdI*) riferisce sul provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. In ordine agli ambiti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 1, comma 21, che proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Dà poi conto dell'articolo 3, comma 4-*bis*, che proroga al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge di bilancio 2018. Quanto all'articolo 3, comma 12-*duodecies*, fa presente che esso estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

Evidenzia altresì che l'articolo 4, comma 8-*novies*, estende temporalmente l'operatività del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Il successivo comma 8-*decies* differisce al 31 dicembre 2024 il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività del Sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.

Riferisce inoltre sull'articolo 9 che, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il successivo comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al

quale la Regione Emilia-Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera con i poteri e con le modalità consentite ai commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Dopo aver accennato all'articolo 12, comma 2-*bis*, che proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata, si sofferma sul comma 5 del medesimo articolo 12, che proroga – non oltre il 31 dicembre 2024 – il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente. Il successivo comma 6 proroga di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 – l'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto prevedendo, altresì, l'attribuzione al commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati. Rileva poi che l'articolo 12, comma 6-*quinqüies*, apporta alcune modifiche ai commi 835 e 837-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, prorogando sia l'operatività del « Nucleo di ricerca e valutazione », istituito con il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone, sia la sospensione dell'applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sui criteri per l'immissione di specie ittiche non autoctone.

Passa poi ad illustrare l'articolo 13, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale; tale disposizione ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato introdotto il riferimento alle imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura (in luogo della dicitura « aziende agricole » presente nel testo del decreto-legge originario).

Il comma 2 – prosegue il relatore – prevede la proroga al 2024 del termine per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella* fastidiosa, mentre il comma 3 posticipa i termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi.

Sottolinea altresì che l'articolo 13, comma 3-*bis*, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali – con alcune eccezioni – concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del

reddito complessivo nelle seguenti percentuali: *a)* fino a 10.000 euro per lo zero per cento; *b)* oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; *c)* oltre 15.000 euro, al 100 per cento. I commi 3-*ter* e 3-*quater* dispongono in merito alla relativa copertura finanziaria.

I successivi commi da 3-*quinqüies* a 3-*septies* prorogano al 31 dicembre 2024 il termine per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e della acquacoltura 2022-2024.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 17 proroga l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

166^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Americo Cicchetti, direttore generale, accompagnato da Giovanna Giannetti, dirigente in servizio presso l'Ufficio II DGPROGS.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: seguito dell'audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 6 febbraio.

Il presidente ZAFFINI introduce l'odierna procedura informativa.

Il professor CICHETTI interviene in risposta ai quesiti posti durante la precedente seduta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(599) BALBONI e altri. – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(990) Licia RONZULLI. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1006, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge n. 1006, che, all'articolo 1, reca le definizioni dei disturbi alimentari e prevede la modifica del decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di progetti obiettivi, azioni programmatiche e iniziative dirette a prevenire e curare i disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 3 istituisce nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata « educazione alimentare ».

L'articolo 4 incrementa il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di 10 milioni a decorrere dal 2024.

L'articolo 5 prevede una specifica relazione annuale del Ministro della salute alle Camere.

In considerazione dell'affinità della materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1006 con i disegni di legge nn. 599 e 990, già in discussione congiunta. Propone inoltre di dare mandato alla relatrice Ternullo di svolgere approfondimenti propedeutici alla definizione del testo base o unificato per il prosieguo della trattazione, sulla base in particolare dell'interlocuzione con i presentatori dei disegni di legge in titolo.

Ricorda che il disegno di legge n. 599, tra quelli in discussione, è il provvedimento di cui per primo è stata avviata la trattazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE informa la Commissione in merito alla presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 febbraio.

Considerato il tempo a disposizione per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, il presidente ZAFFINI propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti alla luce delle audizioni svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) richiama l'attenzione

sull'elevato valore del provvedimento, il quale opera una revisione della disciplina vigente, intervenendo in modo particolare sulla realtà concreta del vissuto delle persone con disabilità.

In considerazione della complessità del provvedimento e dell'esigenza di un esame approfondito della materia, fa presente l'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel numero massimo di 2 per Gruppo, alle ore 16 di domani, mercoledì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroghe di termini legislativi.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19 di oggi, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, per l'esame in sede consultiva del succitato disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 483

G/483/1/10

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità » (A.S. 483),

premesso che:

l'articolo 1 ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative, tra cui la degenerazione maculare, senile e miopica, la retinopatia diabetica e l'otticopatia glaucomatosa;

la Sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune, sistemica, caratterizzata dalla perdita progressiva della funzionalità delle ghiandole esocrine, soprattutto di quelle lacrimali e salivari. Può essere classificata in: 1) primaria, nel caso di coinvolgimento delle ghiandole esocrine con o senza interessamento sistemico (apparati gastrointestinale, osteo-articolare, respiratorio eccetera); 2) secondaria, quando si riscontra in associazione con altre malattie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, eccetera);

nel 2022 è stato realizzato in Italia il *report* epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria dalla Fondazione Res e due esperti clinici ed è stato sostenuto dall'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren – A.N.I.Ma.S.S. ODV attraverso un finanziamento incondizionato. I risultati del *report* epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria parlano di una frequenza di 3,8 casi ogni 10.000 abitanti;

sicuramente il *report* citato dichiara la rarità della forma Primaria. La forma Sistemica è ancora più rara. La malattia interessa più frequentemente le donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni e tra i 40 e i 50 anni (rapporto femmine/maschi 9:1). Per quanto riguarda l'interessamento oculare, la riduzione della produzione lacrimale provoca secchezza, sen-

sazione di bruciore, fotofobia, visione offuscata e spesso si hanno infezioni e infiammazioni (congiuntiviti e blefariti), uveiti, lesioni corneali con eventuale perdita parziale o totale del visus, distacco della retina, glaucoma e maggiore incidenza della cataratta;

considerato che:

la Sindrome di Sjögren è stata inclusa nel regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, recante le norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti nonché la descrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione del ticket, tra le quali non sono comprese tutte quelle menzionate in precedenza. Con il citato regolamento è stato approvato l'elenco delle malattie croniche e invalidanti; nel medesimo regolamento sono elencate le prestazioni appropriate, cioè le uniche assoggettate all'esenzione del pagamento del ticket;

al codice identificativo 030.710.2 dell'allegato 1, annesso al citato regolamento, figura la malattia di Sjögren, per la quale le prestazioni considerate appropriate sono veramente esigue. Con il regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 2017, ancora una volta la Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica non è stata inserita tra le Malattie rare. Peraltro, con l'articolo 8 del medesimo regolamento viene prevista la modalità per il suo aggiornamento, almeno annualmente, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Sino ad ora tale cadenza non è stata rispettata, continuando così a danneggiare e a discriminare le persone colpite dalla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica e usando impropriamente per tutte le forme « Sindrome di Sjögren »,

impegna il Governo
a garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome di Sjögren primaria sistemica, attraverso l'inserimento della predetta sindrome nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, elenco malattie rare esentate alla partecipazione del costo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 1.

1.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « la retinopatia diabetica » inserire le seguenti: « , la cataratta ».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: « integrato » inserire le seguenti: « e interdisciplinare ».

1.3

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché del diabetologo »;*

2) *alla lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché delle società scientifiche di riferimento »;*

3) *dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

« g-bis) la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie oculari cronico degenerative comprese nel Piano nazionale per le cronicità ».

1.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: « oftalmologia » inserire le seguenti: « e del diabetologo ».

1.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del diabetologo; ».

1.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « comprendente anche » con le seguenti: « anche in collaborazione con ».

1.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: « ERN » inserire la seguente: « -EYE ».

1.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « anche mediante » inserire le seguenti: « la telecooperazione sanitaria, ».

1.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera f), sopprime le parole: « e a contratto ».

1.10

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « prevenzione primaria » inserire le seguenti: « prevenzione secondaria » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , quale titolare della promozione e del coordinamento delle iniziative di prevenzione primaria e secondaria. ».

1.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia) » inserire le seguenti: « e delle società scientifiche riconosciute e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative ».

1.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e delle Società scientifiche riconosciute. ».

1.13

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
« g-bis) l’inserimento delle patologie oculari cronico degenerative nel Piano Nazionale della Cronicità ».

Art. 2.**2.1**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la parola: « definiscono » inserire le seguenti: « , ai fini della presa in carico, ».

2.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato, » inserire le seguenti: « con approccio integrato e interdisciplinare ».

2.3

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole « e i farmaci innovativi » con le seguenti: « , i farmaci innovativi e i servizi di diabetologia e neurologia »;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

« c-bis) i servizi di diabetologia e di neurologia in considerazione della stretta connessione tra le alterazione renitiche e le patologie neurodegenerative. ».

2.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « i farmaci di fascia A o H, » inserire le seguenti: « i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel Piano diagnostico terapeutico-assistenziale e per i quali non esista valida alternativa terapeutica al trattamento, ».

2.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) prestazioni e servizi di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi ».

Art. 3.**3.1**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative » inserire le seguenti: « armonizzandolo con il Piano Nazionale della Cronicità ».

3.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, dopo le parole: « la tonometria a soffio » inserire le seguenti: « e a rimbalzo ».

3.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo le parole: « tonometria a soffio » inserire le seguenti: « e a rimbalzo ».

3.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, sostituire le parole: « che partecipano, altresì, allo sviluppo della » con le seguenti: « anche in collaborazione con la ».

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, dopo la parola « ERN » inserire la seguente « -EYE »

3.0.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-bis

(Inserimento delle maculopatie degenerative nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA))

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essen-

ziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai fini dell'inserimento delle maculopatie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

3.0.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-bis

(Riconoscimento delle maculopatie degenerative come malattie croniche e invalidanti)

1. Le maculopatie degenerative sono riconosciute malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e ad esse è assegnato uno specifico codice di esenzione nazionale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, secondo criteri oggettivi e omogenei, le condizioni clinico-strumentali per l'inserimento delle maculopatie degenerative nell'elenco delle malattie e condizioni croniche. ».

Art. 4.

4.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la parola: « assicurano » inserire le seguenti: « e individuano ».

4.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: « , attraverso » con le seguenti: « e individuano ».

4.3

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « all’otticopatia glaucomatosa » inserire le seguenti: « , nonché allo screening per l’identificazione dei rischi cardio-reno-metabolico precoce, ».

4.0.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative)

1. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni, promuovendo l’aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati. ».

Art. 6.**6.1**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « Il Centro di cui al comma 1 » con le seguenti: « La IAPB Italia »;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: « Il Centro di cui al comma 1 » con le seguenti: « La IAPB Italia ».*

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « Il Centro di cui al comma 1 » con le seguenti: « La IAPB Italia ».

6.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro centotanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto Superiore di sanità. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

6.3

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Al comma 2, dopo le parole: « farmaci innovativi » sono inserite le seguenti: « , nonché la buona pratica clinica in termine di prevenzione e gestione dei pazienti ».

6.0.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

« Art. 6-bis

(Centri di riabilitazione visiva)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e lo sviluppo diffuso dei Centri di riabilitazione visiva presenti nel territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ».

Art. 7.

7.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché la dotazione strumentale e le risorse umane professionali nell'ambito delle risorse determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato per una quota pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».*

Art. 8.

8.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la parola: « IAPB » inserire le seguenti: « e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative ».

8.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: « in collaborazione con la sezione italiana della IAPB » inserire le seguenti: « e con le associazioni dei pazienti più rappresentative sul piano nazionale, ».

Art. 9.**9.1**

CANTÙ, MURELLI, MINASI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 9***(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge nel quadro delle risorse complessivamente determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per una quota pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia. ».

9.2

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* « e alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

9.3

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e alle province autonome di Trento e di Bolzano ».*

9.0.1

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 9-bis***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

Plenaria**167^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI, nel dare la parola alla relatrice, avverte che il disegno di legge in titolo è già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito è spirato alle ore 18 odierne.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), riguardo agli aspetti di competenza del provvedimento in esame, segnala in primo luogo l'articolo 1, recante un complesso di proroghe, inerenti, tra l'altro, alla possibilità di effettuare assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1-*quater* differisce il termine entro il quale i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica devono informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 2, comma 4, lettera *b*), consente l'utilizzo anche nel 2024 delle risorse, stanziati originariamente per l'anno 2021, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 3, comma 3, proroga il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il successivo comma 12 reca una norma di proroga relativa ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI).

Il comma 12-*sexies* differisce la decorrenza dell'applicazione di alcune modifiche normative in materia di IVA.

All'articolo 4, il comma 1 proroga il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli ordini delle professioni sanitarie.

Il comma 1-*bis* proroga la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il comma 2 proroga il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 proroga il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020.

Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario.

Il comma 5 stabilisce un'ulteriore proroga delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

I commi *5-bis* e *5-ter* riguardano la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia di stipulare contratti di collaborazione professionale a titolo oneroso con i soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

Il comma 6 proroga la normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il comma *6-bis* introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Un'analoga possibilità concerne l'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023.

Il comma *6-ter* differisce l'applicazione della normativa speciale transitoria che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

Il comma 7 prevede la prosecuzione della sperimentazione della « farmacia dei servizi ».

Il comma *7-bis* prevede che le regioni e le province autonome abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare i rispettivi ordinamenti ad alcune innovazioni introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in tema di selezione dei soggetti privati accreditati

ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 8 proroga la possibilità del riconoscimento di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la tecnologia NGS.

Il comma 8-*bis* incrementa le risorse per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, mentre il comma 8-*ter* estende l'ambito degli enti beneficiari dei finanziamenti in oggetto a quelli costituiti in forma di fondazioni.

Il comma 8-*quater* incrementa il limite di spesa in materia di contributi per le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati.

I commi 8-*quinqüies* e 8-*sexies* recano la dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

I commi 8-*septies* e 8-*octies* prevedono una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Il comma 8-*novies* consente la proroga del mandato del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina africana.

Il comma 8-*decies* differisce il termine per il completamento degli adempimenti per la piena operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Il comma 8-*undecies* estende l'applicazione di una norma transitoria relativa all'individuazione delle regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali.

L'articolo 6, comma 3, prevede la proroga della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni e di altri esami professionali.

Il successivo comma 8-*quinqüies* reca un'autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI a fini di ricerca.

I commi da 2 a 3-*bis* dell'articolo 8 recano norme transitorie in materia di lavoro portuale.

Il successivo comma 5-*bis* differisce la disposizione sul cosiddetto scudo erariale, che limita la responsabilità erariale dei soggetti cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo.

L'articolo 10-*bis* proroga il riconoscimento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

I commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 14 recano norme transitorie in materia di lavoro sportivo.

L'articolo 15 amplia alcuni termini temporali per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 18 ritrasferiscono dall'associazione Assoprevidenza-Associazione italiana per la previdenza comple-

mentare al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, denominato «Previdenza Italia», alcune funzioni consultive e di supporto in materia di previdenza complementare.

Il successivo comma 4 reca un intervento di coordinamento nella disciplina sul finanziamento degli istituti di patronato, mentre il comma 4-*bis* modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.

I commi 4-*ter* e 4-*quater* modificano la disciplina transitoria che prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva innanzitutto che la partecipazione alla presente seduta impedisce di fatto di seguire la fase delle dichiarazioni di voto in corso nella seduta dell'Aula. Più in generale, le modalità dell'esame del disegno di legge in titolo rientrano in un disegno operativo del Governo e della maggioranza che altera la sostanza dell'architettura costituzionale, delineando una sorta di monocameralismo nel quale a una delle due Camere è lasciato in compito di licenziare in tempi rapidissimi provvedimenti che sono stati oggetto di reale trattazione da parte esclusivamente dell'altra Camera. In assenza di situazioni emergenziali, tale sistema altera in particolare il rapporto con l'opposizione, la quale risulta privata della possibilità di svolgere pienamente la sua funzione nell'ambito delle istituzioni parlamentari.

Annuncia pertanto che il suo Gruppo lascerà l'aula della Commissione.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) annuncia a nome del proprio Gruppo, a sua volta, la volontà di abbandonare i lavori della Commissione, richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice Zampa.

A giudizio del senatore MAZZELLA (*M5S*) l'operato della maggioranza configura il superamento di fatto del sistema bicamerale. I tempi dell'attività parlamentare risultano infatti impostati trascurando la necessità di garantire a ciascun ramo del Parlamento la possibilità di esaminare compiutamente i provvedimenti. Fa infine presente che il suo Gruppo cesserà immediatamente di partecipare alla seduta.

Il presidente ZAFFINI dà atto che i tempi per l'esame risultano particolarmente compressi, ma fa rilevare che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e la fissazione del termine per emendamenti nella Commissione di merito non dipendono dalla Presidenza della 10^a Commissione. Pone in rilievo che la convocazione della presente seduta è stata intesa a garantire alla Commissione la pos-

sibilità di esprimere il parere sul provvedimento in esame. Nondimeno, alla luce delle doglianze sulla ristrettezza dei tempi, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame, pur richiamando l'attenzione sul fatto che in questo modo potrebbero non esservi le condizioni per l'espressione del parere.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 20 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,05

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, CARLO BARTOLI, SUI FENOMENI DI DISCORSI D'ODIO, DISCRIMINAZIONE E DISINFORMAZIONE, CONNESSI AI GRAVI AVVENIMENTI IN MEDIO ORIENTE

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al senatore Enrico Borghi, relatore sul provvedimento.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), *relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del deputato Marco PELLEGRINI (*M5S*) e del senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 20 febbraio 2024

**Comitato VI
Cultura della legalità e protezione dei minori**

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 20 febbraio 2024

Plenaria (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 9,15.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Audizione di Maurizio Gambini, sindaco di Urbino

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Maurizio GAMBINI, *sindaco di Urbino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Silvia FREGOLENT (*IV-C-RE*), nonché i deputati Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*), Marco SIMIANI (*PD-IDP*) e Carmela AURIEMMA (*M5S*).

Maurizio GAMBINI, *sindaco di Urbino*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

Plenaria (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Audizione di Ludovico Vaccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Ludovico Vaccaro. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ludovico VACCARO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Carla GIULIANO (M5S), nonché la senatrice Vincenza RANDO (*PD-IDP*).

Ludovico VACCARO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Renato NITTI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, e il senatore Pietro LOREFICE (M5S).

Renato NITTI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 190 di mercoledì 20 dicembre 2023, a pagina 63, riga 29, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli altri illeciti ambientali e agroalimentari, *eliminare le parole da: « Follonica » a: « esavalente ».*

